

Comune di Nichelino

D.Lgs. 201/22 –
Riordino della
disciplina dei servizi
pubblici di rilevanza
economica

Relazione ex art. 30

Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	8
Introduzione.....	9
I servizi a domanda individuale.....	9
D.Lgs. 201/22 - Oggetto.....	11
D.Lgs. 201/22 - Definizioni.....	13
D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali.....	14
PRESENTAZIONE SERVIZI.....	16
ANALISI SERVIZIO – RISTORAZIONE SCOLASTICA.....	19
Ristorazione scolastica – a terza domanda individuale.....	20
Ristorazione scolastica – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.	28
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	28
Contratto di servizio.....	28
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	41
Sistema di monitoraggio - controllo.....	42
Ristorazione scolastica – schema relazione – soggetto affidatario.....	43
Identificazione del soggetto affidatario.....	43
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	43
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	43
Ristorazione scolastica – schema relazione – andamento economico.....	44
Andamento economico.....	44
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	46
Ristorazione scolastica – schema relazione – qualità del servizio.....	47
Qualità del servizio.....	47

Ristorazione scolastica – schema relazione – obblighi contrattuali.....	48
Obblighi contrattuali.....	48
ANALISI SERVIZIO – PRE E POST SCUOLA TERZI.....	61
Pre e Post scuola – a terzi domanda individuale.....	62
Pre e Post scuola – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	70
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	70
Contratto di servizio.....	70
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	79
Sistema di monitoraggio - controllo.....	79
Pre e Post scuola – schema relazione – soggetto affidatario.....	79
Identificazione del soggetto affidatario.....	79
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	79
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	80
Pre e Post scuola – schema relazione – andamento economico.....	80
Andamento economico.....	80
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	82
Pre e Post scuola – schema relazione – qualità del servizio.....	82
Qualità del servizio.....	82
Pre e Post scuola – schema relazione – obblighi contrattuali.....	83
Obblighi contrattuali.....	83
ANALISI SERVIZIO – ASILI NIDO.....	92
Asili nido – a terzi domanda individuale.....	93
Asili nido – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	101
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	101
Contratto di servizio.....	101

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	101
Sistema di monitoraggio - controllo.....	101
Asili nido – schema relazione – soggetto affidatario.....	103
Identificazione del soggetto affidatario.....	103
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	103
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	103
Asili nido – schema relazione – andamento economico.....	104
Andamento economico.....	104
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	105
Asili nido – schema relazione – qualità del servizio.....	106
Qualità del servizio.....	106
Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali.....	107
Obblighi contrattuali.....	107
ANALISI SERVIZIO – LUCI VOTIVE.....	108
Luci Votive – a terzi non a rete.....	109
Luci Votive – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	117
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	117
Contratto di servizio.....	117
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	117
Sistema di monitoraggio - controllo.....	118
Luci Votive – schema relazione – soggetto affidatario.....	119
Identificazione del soggetto affidatario.....	119
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	119
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	119

Luci Votive – schema relazione – andamento economico.....	120
Andamento economico.....	120
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	121
Luci Votive – schema relazione – qualità del servizio.....	122
Qualità del servizio.....	122
Luci Votive – schema relazione – obblighi contrattuali.....	123
Obblighi contrattuali.....	123
ANALISI SERVIZIO – IMPIANTO SPORTIVO “G. SCIREA TERZI DOMANDA INDIVIDUALE.....	124
Impianto sportivo “G. Scirea” – a terza domanda individuale.....	125
Impianto sportivo “G.Scirea” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	133
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	133
Contratto di servizio.....	133
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	142
Sistema di monitoraggio - controllo.....	142
Identificazione del soggetto affidatario.....	143
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	143
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	143
Impianto sportivo “G.Scirea” – schema relazione – andamento economico.....	144
Andamento economico.....	144
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	145
Impianto sportivo “G. Scirea” – schema relazione – qualità del servizio.....	146
Qualità del servizio.....	146
Impianto sportivo “G. Scirea” – schema relazione – obblighi contrattuali.....	147
Obblighi contrattuali.....	147

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	156
Sistema di monitoraggio - controllo.....	156
ANALISI SERVIZIO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA “HESPERIA” TERZI DOMANDA INDIVIDUALE.....	157
Associazione sportiva Hesperia – a terza domanda individuale.....	158
Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	166
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	166
Contratto di servizio.....	166
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	175
Sistema di monitoraggio - controllo.....	175
Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – soggetto affidatario.....	176
Identificazione del soggetto affidatario.....	176
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	176
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	176
Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – andamento economico.....	177
Andamento economico.....	177
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	178
Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – qualità del servizio.....	179
Qualità del servizio.....	179
Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – obblighi contrattuali.....	180
Obblighi contrattuali.....	180
ANALISI SERVIZIO – COMPLESSO SPORTIVO DI VIA PRACAVALLO – A TERZI DOMANDA INDIVIDUALE	189
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – a terzi domanda individuale.....	190

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	198
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	198
Contratto di servizio.....	198
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	209
Sistema di monitoraggio - controllo.....	209
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – soggetto affidatario.....	210
Identificazione del soggetto affidatario.....	210
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	210
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	211
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – andamento economico.....	211
Andamento economico.....	211
Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF.....	213
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – qualità del servizio.....	214
Qualità del servizio.....	214
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – obblighi contrattuali.....	215
Obblighi contrattuali.....	215
ANALISI SERVIZIO – SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA VITTIME DI CERNOBYL, 32.....	226
Servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	227
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	227

Contratto di servizio.....	227
Sistema di monitoraggio - controllo.....	231
Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – schema relazione – soggetto affidatario.....	232
Identificazione del soggetto affidatario.....	232
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	232
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	232
Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – schema relazione - andamento economico.....	233
Andamento economico.....	233
ANALISI SERVIZIO – CENTRO CULTURALE GIOVANILE MARCO FIORINDO – FACTORY.....	235
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	236
Contratto di servizio.....	236
Sistema di monitoraggio - controllo.....	238
Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory – schema relazione – soggetto affidatario	238
Identificazione del soggetto affidatario.....	238
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	239
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing	239
Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory – schema relazione – andamento economico.....	239

PRINCIPI GENERALI

Introduzione

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali;
- servizi strumentali.

I primi sono da considerarsi servizi pubblici dato che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.

Si pensi, ad esempio, al servizio idrico o di spazzamento; viene, quindi, soddisfatto un bisogno individuale del cittadino-utente o, comunque, un'esigenza dell'intera comunità locale. A differenza dei servizi finali, quelli strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

I servizi a domanda individuale

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come *"tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale"*.

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi

L'elenco di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

D.Lgs. 201/22 - Oggetto

Partiamo dal D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” Per trovare una continuità nel testo che ci apprestiamo ad analizzare, ovvero il D.Lgs. 201/22.

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali; è interessante richiamare un estratto contenuto all'interno della norma ovvero *“u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (...) della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi d del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.”*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva. Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

D.Lgs. 201/22 - Definizioni

L'art. 1 riporta l'oggetto del D.Lgs. 201/22, ovvero la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Approfondiamo le principali definizioni fornire all'interno del D.Lgs. 201/22, nello specifico con l'art. 2:

- «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- «enti competenti»: gli enti locali sopra richiamati, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la

disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

- «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;
- «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
- «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito.

È fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo

sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati.

PRESENTAZIONE SERVIZI

Nel richiamo di quanto previsto dal D.Lgs. 201/22 il Comune ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:

Tipologia servizio	Modalità gestione
Ristorazione scolastica	A terzi
Pre post scuola	A terzi
Asilo nido	A terzi
Luci votive	A terzi
Impianto sportivo "Scirea"	A terzi
Associazione sportiva "Hesperia"	A terzi
Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo	A terzi
Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32	A terzi
Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory	A terzi

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al già menzionato articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si procede con l’analisi dei singoli servizi e l’inserimento dello sviluppo di detto lavoro all’interno di questa relazione.

ANALISI SERVIZIO – RISTORAZIONE SCOLASTICA

Ristorazione scolastica – a terza domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

- “1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Ristorazione scolastica – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di ristorazione scolastica del territorio comunale di Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Data di approvazione: 01/01/2022

Durata – scadenza affidamento: 31/08/2025

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

- **importo complessivo:** 5.447.144,55 euro;
- **importo su base annua:** 2.083.605,00 euro

Criteri tariffari:

- importo del pasto per le scuole *materne/elementari/medie*, posto a base di gara € 5,10 Iva esclusa per n. 400.000 pasti presunti all'anno;
- importo a pasto per i *nidi d'infanzia* comunali, posto a base di gara € 2,55 Iva esclusa per n. 17.100 pasti presunti all'anno;

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Gli standard di qualità dei prodotti sono quelli riportati nelle specifiche tecniche delle rispettive schede merceologiche.

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia e devono rispondere ad un alto livello di qualità.

In particolare, è tassativamente vietata la fornitura di prodotti sottoposti a trattamenti di origine transgenica (OGM).

L'I.A. deve rendere disponibile alla S.A. idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative in materia alimentare del prodotto fornito e alle relative schede merceologiche.

L'I.A., entro l'avvio del servizio agli utenti, fissa un recapito presso il Centro Cottura Comunale di Via Trento n. 40, dotato di idoneo collegamento telefonico, fax e informatico, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Presso tale recapito presta servizio il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione di tutti gli altri interventi che dovessero rendersi necessari. La sede sarà il punto nel quale verranno gestite tutte le informazioni rivolte agli utenti del servizio e anche dove saranno indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune farà pervenire alla ditta.

La ditta dovrà indicare, in sede di gara, la disponibilità all'uso di un ulteriore centro cottura quale "riserva" nel caso di guasti, cattivi funzionamenti, o altro, del Centro Cottura Comunale. Tale struttura produttiva non dovrà essere distante più di 36 chilometri di percorrenza. La ditta dovrà essere in grado di fornire, pasti perfettamente conformi ai requisiti qualitativi e quantitativi previsti dal Capitolato.

L'appaltatore dovrà garantire quanto specificato nel capitolato e negli atti di gara, nel rispetto dei C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al DM 65/2020, con i seguenti obblighi:

- Svolgere il servizio secondo le prescrizioni di legge, nel rispetto della gestione del personale, degli orari, dei periodi di apertura e chiusura del servizio e dell'organizzazione complessiva;
- Garantire la gestione e conduzione del Centro Cottura e dei Punti di Distribuzione assumendo ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, con personale idoneo;
- Gestire un sistema informatizzato di iscrizione e prenotazione pasti come indicato al successivo Titolo IV, con conseguente fornitura di Software, Hardware, penne ottiche, badge e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema stesso;
- Assumersi ogni e qualsiasi responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga arrecato, anche per colpa lieve, nel corso delle attività consequenti all'affidamento del servizio. Inoltre, risponderà sempre a pieno titolo in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dall'attività espletata, dal rapporto con i

propri operatori impiegati per il funzionamento del servizio e delle persone che svolgono una qualsiasi attività conseguente all’aggiudicazione dell’appalto;

- Pagamento della T.A.R.I.;
- Coordinare il personale impiegato, garantire l’aggiornamento professionale annuale, la consulenza dietetica-nutrizionale e la supervisione;
- Organizzare i rapporti con l’utenza nel massimo rispetto dei fruitori e nello spirito di collaborazione;
- Presentare mensilmente all’Ufficio Istruzione, unitamente alle fatture, un rendiconto dettagliato delle quote versate dai genitori e delle quote a carico dell’Amministrazione Comunale;
- Garantire uno scambio informativo e relazionale costruttivo tra il personale operante, gli utenti, la Commissione Mensa, l’Ufficio Istruzione e il Direttore dell’Esecuzione;
- Consentire ai componenti delle Commissioni mensa di svolgere attività di verifica, in base al regolamento di funzionamento delle Commissioni presso il Centro di Cottura e i locali di consumazione del pasto;
- Far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
- Assumere l’onere economico relativo alla fruizione del pasto del personale dell’appaltatore ove ne abbia diritto; Garantire l’osservanza del Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e D.lgs. 10/8/2018 n° 101, relativi al diritto alla privacy;
- Mantenere, a cura del personale impiegato, il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l’utenza e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento dell’incarico;
- Garantire l’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi, strutture e persone. L’I.A. dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in relazione alle mansioni svolte, fornendo le dovute istruzioni;
- Utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

All’insediamento dell’I.A., in caso di esigenze tecniche ed organizzative adeguatamente motivate, al fine di permettere l’organizzazione, l’esecuzione del servizio e il completamento della dotazione delle attrezzature, sarà possibile la fornitura di pasto veicolato, previa richiesta formale all’A.C. La

richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione tecnica riportante il dettaglio dei flussi di preparazione e veicolazione del pasto, come previsto nel presente articolo. In tale periodo l'A.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche presso il Centro cottura utilizzato dall'I.A. La fornitura del pasto veicolato dovrà concludersi entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di avvio del servizio rivolto all'utenza.

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'I.A. a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a terzi o a cose od a suoi mobili ed immobili, dall'attività del proprio personale, compreso il trasporto dei pasti, o di ditte subappaltatrici in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La ditta può integrare le attrezzature esistenti presso il Centro Cottura Comunale e presso i Centri di Distribuzione qualora lo ritenga opportuno per assicurare il miglior funzionamento del servizio, mantenendone la proprietà e assumendosene gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da ditte subappaltatrici, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La ditta assume a proprio carico le responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni e gli eventuali danni che possano derivarne all'utenza, anche in conseguenza all'ingerimento di cibi comunque, inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici.

È inoltre a carico della ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

A tal fine la ditta dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per R.C.T. e per tutti i danni, per scoppio e per altri eventi catastrofici o calamitosi. Nel progetto organizzativo, presentato in sede di gara, la ditta assume l'impegno a stipulare la polizza assicurativa di cui sopra entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Tutte le polizze assicurative e fidejussorie dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escusione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata e dovranno

prevedere il formale impegno del fideiussorio e dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

La ditta, oltre alle norme del capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e a quelli degli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Nichelino. Si impegna altresì a rispettare il Codice etico per le aziende di ristorazione collettiva di cui al D. Lgs. 231/01 e smi.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Dirigente Comunale o suo delegato, può convocare i responsabili della ditta presso la sede del Settore Istruzione.

Sarà compito della ditta appaltatrice:

- provvedere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, alla stampa e alla distribuzione agli utenti di tutto il materiale informativo relativo all'esatta composizione dei menù, nonché informazioni relative all'organizzazione del servizio, agli aspetti dietetici nutrizionali dei menù proposti e "consigli per la cena";
- attivare incontri-laboratori rivolti ai genitori e alle classi al fine di offrire l'opportunità di far conoscere le procedure di produzione in un quadro di trasparenza della propria attività, nonché la disponibilità a partecipare, quando richiesto, ad incontri con insegnanti, genitori e Commissioni Mensa per la condivisione delle varie problematiche del servizio;
- veicolare una nuova attenzione alla cultura gastronomica, partecipando e sostenendo attività e percorsi progettuali destinati alla fruizione e al coinvolgimento di bambini, insegnanti, genitori e cittadini, definiti ed individuati dal Comune stesso (es. iniziative in biblioteca, Ludoteca, Laboratori di educazione alimentare, conferenze e seminari tematici ecc.).

Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del capitolato, la ditta Appaltatrice si avvarrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

A tale scopo la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'amministrazione comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di assicurare in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, un regolare funzionamento del servizio, utilizzando per l'espletamento dello stesso, il personale previsto e dichiarato in sede di offerta.

La Ditta Appaltatrice ha altresì l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente il personale in servizio durante la precedente gestione, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, come previsto dall'art. 50 del D.lg. 50/2016 e s.m.i..

Il riassorbimento del personale dovrà essere improntato, tuttavia, alla possibilità di organizzazione del personale dell'Operatore Economico, al fine di armonizzarne l'impiego per l'espletamento del servizio ivi richiesto, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché agli accordi provinciali e/o locali preesistenti o stipulati nel corso dell'appalto, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni.

I già menzionati obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di Categoria o se i lavoratori dipendenti non aderiscono alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse.

Gli obblighi di cui al presente articolo hanno valore anche per le Cooperative di ogni tipo che dovessero partecipare all'appalto.

Al fine di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, viene fornito apposito elenco riportante i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in esecuzione.

Ai lavoratori riassunti dovrà essere garantita, in ogni caso, una retribuzione non inferiore a quella relativa al maturato economico conseguito all'atto del passaggio alla nuova gestione, verificato sull'ultimo cedolino paga.

L'elenco del personale in forza dovrà essere inviato all'Ufficio Istruzione all'inizio di ogni anno educativo, allegando all'elenco i curricula di ciascuno.

In casi di forza maggiore, cioè dimissioni, risoluzione del rapporto di lavoro ed assenze per malattia o gravidanza degli operatori, l'Aggiudicatario deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione. Qualsiasi sostituzione dovrà essere comunicata al RUP e al Direttore dell'esecuzione, attraverso pec o mail, in cui devono essere ben specificati i dati della persona sostituita e di colui

che entrerà in sostituzione (nome e cognome, titolo di studio, curriculum vitae e durata del contratto).

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori, impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al Dirigente Area Servizi alla Persona o al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configuri illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Nichelino.

La ditta pone l'obbligo contrattuale alle ditte subappaltatrici di permettere al Dirigente del Comune di Nichelino, o suo incaricato, controlli sulla regolarità dei pagamenti dei compensi ai dipendenti, soci e collaboratori analoghi a quelli previsti a carico della ditta stessa.

L'organico, per tutta la durata del contratto deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla Ditta, con particolare riferimento al numero, mansioni, livello e monte ore.

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire la qualità del servizio attraverso la presenza quotidiana e continuativa del seguente personale di base:

a) un/una Direttore con diploma di laurea idonea, esclusivamente dedicato per il servizio oggetto dell'Appalto con esperienza almeno triennale. Rientrano tra le mansioni del Direttore anche le seguenti attività:

- coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto;
- mantenere quotidiani rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le autorità scolastiche;
- mantenere i necessari contatti con la Commissione Mensa;
- sovrintendere/coordinare le attività di sorveglianza igienico sanitaria del servizio e di formazione del personale;

b) un/una dietista con diploma di laurea. Tale dietista dovrà garantire la propria presenza presso il centro cottura, per almeno 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo del servizio.

Rientrano tra le mansioni del/della dietista anche le seguenti attività:

- gestione delle diete

- formazione del personale

c) un addetto controllo qualità con diploma di laurea con esperienza biennale che dovrà garantire la propria presenza presso il centro cottura per almeno 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo del servizio. Rientrano tra le mansioni del/della dietista anche le seguenti attività:

- sopralluoghi periodici presso tutti i centri di distribuzione
- formazione del personale
- verifica costante delle buone prassi igieniche e delle procedure di autocontrollo presso il Centro Cottura e i centri distribuzione.

Tale mansione può essere assolta da una delle due figure sopra indicate pur in possesso di laurea in materie scientifiche.

In caso di assenza o impedimento oltre i tre giorni di una delle figure responsabili di cui sopra, direttore, dietista e controllo qualità, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri in possesso degli stessi requisiti professionali, previa comunicazione scritta all'A.C.

d) almeno n. 1 cuoco diplomato, con esperienza almeno triennale documentabile nell'ambito della ristorazione scolastica, con funzioni di responsabile dell'organizzazione della produzione dei pasti e con funzioni di coordinamento.

e) n.1 cuoco diplomato con funzione di ausilio, supporto e di sostituzione in caso di assenza e di impedimento del cuoco coordinatore.

f) un numero adeguato alle esigenze operative di operatori di cucina.

g) un numero adeguato alle esigenze di addetti dedicati alla preparazione delle diete speciali.

h) un numero adeguato di addetti al trasporto.

i) un numero adeguato di addetti alla distribuzione ed al riassetto e rigoverno.

l) un numero adeguato di personale per la gestione informatizzata dei pasti.

La Ditta deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare e formare adeguatamente il proprio personale. A tali corsi potrà partecipare anche l'Amministrazione Comunale attraverso propri incaricati; a tale scopo la Ditta informerà l'Amministrazione Comunale circa il giorno ed il luogo dove si terranno i seminari.

La durata della formazione del personale addetto alla produzione, trasporto e somministrazione del pasto, non deve essere inferiore a n. 8 ore/anno scolastico. Dovrà essere predisposto un piano di formazione per ogni anno scolastico che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dall'inizio del

servizio all' A.C. Il piano dovrà riportare le seguenti informazioni: pianificazione data del corso, argomento del corso, personale coinvolto, frequenza. Per ogni corso erogato dovrà essere compilato un registro di presenza con nominativo del personale, data, durata del corso, argomento, valutazione dell'efficacia, docente. Una copia di tale registro dovrà essere presente presso i Centri di Distribuzione al fine di attestare l'avvenuta formazione del personale operante presso le scuole. Al termine di ogni ciclo di formazione la Ditta dovrà effettuare un test di valutazione, ponendo limiti minimi di apprendimento e di efficacia della formazione, al di sotto dei quali dovranno necessariamente essere attivate azioni correttive nei confronti degli operatori.

In particolare, i temi trattati durante tali corsi devono riguardare:

- rischi di contaminazione degli alimenti: fisici, chimici, microbiologici;
- prevenzione delle tossinfezioni;
- buone pratiche di lavorazione;
- igiene del personale: buone prassi igieniche;
- principi di legislazione;
- introduzione al sistema HACCP: punti critici di controllo, azioni preventive e correttive;
- esigenze minime di documentazione del sistema;
- traduzione delle definizioni dell'HACCP nelle varie fasi di lavorazione;
- casi pratici.
- le allergie alimentari

Prima dell'inizio di un nuovo anno scolastico tutto il personale (della cucina, delle scuole, autisti) dovrà ricevere un primo intervento formativo sugli aspetti legati alla sicurezza alimentare e sui controlli di processo e sui punti critici di controllo.

L'Impresa deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione anche in ottemperanza delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di igiene e sicurezza alimentare e dei CAM.

Preliminariamente all'assunzione di ciascun nuovo operatore, dovrà essere effettuata una valutazione della formazione professionale, dell'esperienza acquisita e delle capacità operative. Il nuovo operatore, prima di poter iniziare a svolgere le sue mansioni, dovrà frequentare un corso di formazione di base sulle problematiche relative all'igiene degli alimenti, che preveda una congrua valutazione dell'apprendimento, e il rilascio di una certificazione di idoneità al ruolo. L'operatore dovrebbe anche ricevere materiale informativo, per l'autoapprendimento delle norme relative alle

sue specifiche mansioni e iniziare la sua attività affiancando una persona già esperta.

È onere della Ditta Appaltatrice:

- a) dotare tutto il personale dipendente di vestiario da lavoro completo, di foggia e colore conforme alle esigenze del luogo, nonché di idoneo copricapo. Un cambio di indumenti pulito deve sempre essere presente all'interno dell'armadietto del personale. Devono essere chiaramente definite le modalità di lavaggio del vestiario, qualora tale operazione venga effettuata a casa dall'operatore;
- b) dotare il personale che effettua pulizia o lavaggio degli alimenti di indumenti di colore visibilmente diverso da quelli indossati da addetti alla preparazione degli alimenti stessi. In generale gli operatori che svolgono più attività devono indossare almeno un davantino;
- c) garantire la costante conformità del vestiario del proprio personale alle diverse occasioni e mansioni svolte.

Il personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice dovrà rispettare le regole ed i regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituzione Scolastica, per quanto attiene l'accesso alle strutture e agli ambienti.

L'Aggiudicatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165" Il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e/o che non osservi modalità educative corrette, un contegno adeguato al contesto, usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

La Ditta deve osservare tutte le norme, leggi e decreti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

I servizi igienici e gli spogliatoi, annessi al Centro Cottura e ai Centri di distribuzione, devono essere tenuti costantemente puliti e gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti a doppio scomparto.

Per la pulizia delle mani, la Ditta deve prevedere la fornitura di sapone liquido disinettante e di asciugamani monouso o salviette usa e getta che dovranno essere collocati in appositi dispenser forniti dalla Ditta.

Nell'esecuzione delle attività non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto in caso di guasti o cattivi funzionamenti del centro cottura, o provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune - salvo l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o della ditta stessa.

Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002. Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi di ristorazione collettiva dalla stessa gestiti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta è tenuta a comunicare con almeno cinque giorni di anticipo le modalità di svolgimento e si impegna comunque a concordare col Comune modalità di sciopero rispettose della legge 146/1990 e smi.

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà presentare il piano dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero, specificando anche l'eventuale costo del pasto fornito che non può comunque superare quello della propria offerta.

In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Comune ne darà comunicazione alla ditta almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso la ditta è tenuta a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con la Direzione del Servizio (es. primo caldo, secondo

freddo), anche se fino al giorno stesso non è conosciuto il numero delle presenze e delle sedi scolastiche in cui è richiesto il servizio.

In caso di sospensione o revoca dello sciopero, la ditta dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se divergente dal menù concordato.

Ai sensi ed agli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la Ditta si impegna ad osservare le disposizioni sulla sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dalla Stazione Appaltante e, successivamente all'aggiudicazione, integrato dall'appaltatore.

La ditta dovrà essere dotata di un sistema di autocontrollo (HACCP) da esplicitarsi nell'offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, qualunque controllo sulla buona esecuzione del contratto, accedendo ai locali di produzione, stoccaggio e distribuzione, nonché ai mezzi di trasporto utilizzati.

Inoltre, allo scopo di mantenere a livelli elevati la qualità del servizio mensa, ritiene utile, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio, l'istituzione, in ogni Istituto Comprensivo, di Commissioni Mensa, riconosciute quale organo consultivo e propositivo che esercita nell'interesse dell'utenza un ruolo di collegamento con l'Amministrazione Comunale.

La Ditta dovrà indicare il laboratorio legalmente riconosciuto e accreditato ACCREDIA cui siano affidate le analisi chimico-fisiche e microbiologiche sui prodotti.

Dovrà essere predisposto un piano dei controlli analitici annuale per il Centro Cottura ed i Centri Distribuzione con l'indicazione della matrice da analizzare (materia prima, semilavorato, prodotto finito, superficie acqua), la frequenza e i parametri analitici da ricercare. Il piano dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Qualsiasi variazione apportata al piano dovrà essere comunicata all'AC.

I Rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi all'AC, e in caso di non conformità dovranno essere intraprese le opportune azioni correttive che andranno accuratamente documentate.

Oltre ai parametri chimici, fisici e microbiologici dovrà essere anche inserita la ricerca degli allergeni al fine di validare il processo di produzione e distribuzione delle diete.

Il Comune si riserva di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica di efficienza ed efficacia del servizio, anche utilizzando questionari da somministrarsi agli utenti.

Ove si dovessero verificare inadempienze della ditta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà applicare sanzioni immediate, in ragione della loro gravità e dandone tempestiva comunicazione, applicando una penale da valutarsi di volta in volta, rapportata alla gravità dell'infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi delle infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, ai sensi di quanto contenuto nei successivi articoli che meglio esplicitano tutta la tematica, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi la facoltà di agire per il risarcimento dei maggiori danni e salva l'applicazione delle penali.

L'I.A. si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto, a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati.

Si impegna altresì a non utilizzare i locali comunali, messi a disposizione per la gestione del servizio, per altri incarichi ottenuti da Enti diversi.

L'I.A. deve volturare a proprio nome o acquisire, ove non presenti, tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività previste dal capitolato per la fornitura di pasti pronti da consumare in loco e di pasti pronti veicolati. L'I.A., deve provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o alla fornitura/integrazione di arredi prescritti/richiesti dall'ASL al fine di ottenere e/o mantenere le necessarie autorizzazioni.

L'I.A., previa autorizzazione dell'A.C, potrà utilizzare il Centro di Cottura Centralizzato per confezionare ulteriori pasti fino al raggiungimento di un numero compatibile con le potenzialità del Centro Cottura, nei limiti autorizzati dalla competente A.S.L... Unitamente alla richiesta la ditta aggiudicataria dovrà presentare apposita relazione illustrativa delle modalità di espletamento del servizio che intende adottare per salvaguardare la qualità resa agli utenti del servizio comunale.

Resta inteso che il servizio espletato a terzi non dovrà comportare alcun onere per la Città di Nichelino.

Tutte le attività extracontrattuali dovranno essere svolte senza pregiudicare la qualità del Servizio oggetto del presente appalto, evitando in particolare presso il Centro, la promiscuità delle derrate e dei pasti cotti, in ottemperanza alle normative in vigore ed alle prescrizioni concordate.

È a carico dell'I.A. attrezzare la struttura comunale di idonee apparecchiature, arredi e materiali mancanti o non più idonei allo scopo.

Per ognuno dei pasti prodotti, l'I.A. non dovrà riconoscere una "royalty" al Comune sul prezzo di vendita al netto di IVA. Il numero complessivo dei pasti erogati dovrà essere comunicato mensilmente al Comune di Nichelino tramite la trasmissione della fattura emessa dalla ditta aggiudicataria all'ente interessato.

La responsabilità verso terzi resterà comunque in capo alla ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a garantire e manlevare il Comune di Nichelino da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo avanzata.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune si riserva il diritto di esercitare funzioni di controllo rispetto agli obblighi connessi all'affidamento effettuato.

Ristorazione scolastica – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

SODEXO ITALIA S.P.A. con sede in Via Fratelli Gracchi, 36 20092 Cinisello Balsamo

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Ristorazione scolastica – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo medio pro capite a pasto a carico del comune	€ 0,99 Esclusi oneri Covid applicato nel periodo settembre/dicembre 2020	€ 0,97 Esclusi oneri Covid erogati intero anno	€ 1,42 Esclusi oneri Covid applicati nel periodo gennaio/giugno 2022
Costo complessivo a carico del comune	€ 179.193,00 (*) *Dato assoluto condizionato da chiusure per pandemia	€ 571.750,43 (*) *Dato assoluto condizionato da chiusure saltuarie per pandemia	€ 613.903,45

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	N/A	N/A	N/A
Costi indiretti	26.150,00 80% di 1 istruttore amm.vo	26.150,00 80% di 1 istruttore amm.vo	26.150,00 80% di 1 istruttore amm.vo

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	Il gestore, da concessione, incassa il <u>totale</u> del fatturato prodotto	Il gestore, da concessione, incassa il <u>totale</u> del fatturato prodotto	Il gestore, da concessione, incassa il <u>totale</u> del fatturato prodotto
Crediti maturati <i>Morosità utenti riconosciute al gestore*</i>	€ 190.543,03	€ 244.838,29	€ 172.849,23
Crediti maturati – annualità formazione**			

*Crediti verso utenza oggetto di cessione credito per recupero coattivo

**I crediti della specie si riferiscono all'anno scolastico e pur sorgendo progressivamente divengono esigibili da parte dell'Ente all'atto della rivalsa da parte del Gestore

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
€ 90.315,38	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N. 1 parametrato all'80% del costo annuo per l'Ente	Istruttore amm.vo	€ 26.150,00	€ 26.150,00

Natura delle entrate: la riscossione dei corrispettivi viene effettuata dal Gestore del Servizio.

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte;

Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio:

la valutazione presuppone il presidio di dati economici e di Bilancio non nelle disponibilità di questo Ente.

La stessa possibile estrazione dei dati dalle Banche dati pubbliche non può essere risolutiva.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio:

la valutazione presuppone il presidio di dati economici e di Bilancio non nelle disponibilità di questo Ente.

Ristorazione scolastica – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

È stata rilevata la soddisfazione del cliente attraverso:

- osservazioni sul campo da parte del Direttore dell'Esecuzione,
- questionari somministrati bambini, insegnanti
- visite della commissione mensa

Ristorazione scolastica – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Gli standard di qualità dei prodotti sono quelli riportati nelle specifiche tecniche delle rispettive schede merceologiche.

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia e devono rispondere ad un alto livello di qualità.

In particolare, è tassativamente vietata la fornitura di prodotti sottoposti a trattamenti di origine transgenica (OGM).

L'I.A. deve rendere disponibile alla S.A. idonee certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative in materia alimentare del prodotto fornito e alle relative schede merceologiche.

L'I.A., entro l'avvio del servizio agli utenti, fissa un recapito presso il Centro Cottura Comunale di Via Trento n. 40, dotato di idoneo collegamento telefonico, fax e informatico, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio.

Presso tale recapito presta servizio il personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione di tutti gli altri interventi che dovessero rendersi necessari. La sede sarà il punto nel quale verranno gestite tutte le informazioni rivolte agli utenti del servizio e anche dove saranno indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune farà pervenire alla ditta.

La ditta dovrà indicare, in sede di gara, la disponibilità all'uso di un ulteriore centro cottura quale "riserva" nel caso di guasti, cattivi funzionamenti, o altro, del Centro Cottura Comunale. Tale struttura produttiva non dovrà essere distante più di 36 chilometri di percorrenza. La ditta dovrà essere in grado di fornire, pasti perfettamente conformi ai requisiti qualitativi e quantitativi previsti

dal Capitolato.

L'appaltatore dovrà garantire quanto specificato nel capitolato e negli atti di gara, nel rispetto dei C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui al DM 65/2020, con i seguenti obblighi:

- Svolgere il servizio secondo le prescrizioni di legge, nel rispetto della gestione del personale,

degli orari, dei periodi di apertura e chiusura del servizio e dell'organizzazione complessiva;

- Garantire la gestione e conduzione del Centro Cottura e dei Punti di Distribuzione assumendo ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, con personale idoneo;
- Gestire un sistema informatizzato di iscrizione e prenotazione pasti come indicato al successivo Titolo IV, con conseguente fornitura di Software, Hardware, penne ottiche, badge e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema stesso;
- Assumersi ogni e qualsiasi responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga arrecato, anche per colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all'affidamento del servizio. Inoltre, risponderà sempre a pieno titolo in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento derivanti dall'attività espletata, dal rapporto con i propri operatori impiegati per il funzionamento del servizio e delle persone che svolgono una qualsiasi attività conseguente all'aggiudicazione dell'appalto;
 - Pagamento della T.A.R.I.;
 - Coordinare il personale impiegato, garantire l'aggiornamento professionale annuale, la consulenza dietetica-nutrizionale e la supervisione;
 - Organizzare i rapporti con l'utenza nel massimo rispetto dei fruitori e nello spirito di collaborazione;
 - Presentare mensilmente all'Ufficio Istruzione, unitamente alle fatture, un rendiconto dettagliato delle quote versate dai genitori e delle quote a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - Garantire uno scambio informativo e relazionale costruttivo tra il personale operante, gli utenti, la Commissione Mensa, l'Ufficio Istruzione e il Direttore dell'Esecuzione;
 - Consentire ai componenti delle Commissioni mensa di svolgere attività di verifica, in base al regolamento di funzionamento delle Commissioni presso il Centro di Cottura e i locali di consumazione del pasto;
 - Far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti;
 - Assumere l'onere economico relativo alla fruizione del pasto del personale dell'appaltatore ove ne abbia diritto; Garantire l'osservanza del Regolamento Europeo n° 679/2016 (GDPR) e D.lgs. 10/8/2018 n° 101, relativi al diritto alla privacy;
 - Mantenere, a cura del personale impiegato, il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico;

- Garantire l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi, strutture e persone. L'I.A. dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in relazione alle mansioni svolte, fornendo le dovute istruzioni;
- Utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza;

All'insediamento dell'I.A., in caso di esigenze tecniche ed organizzative adeguatamente motivate, al fine di permettere l'organizzazione, l'esecuzione del servizio e il completamento della dotazione delle attrezzature, sarà possibile la fornitura di pasto veicolato, previa richiesta formale all'A.C. La richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione tecnica riportante il dettaglio dei flussi di preparazione e veicolazione del pasto, come previsto nel presente articolo. In tale periodo l'A.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche presso il Centro cottura utilizzato dall'I.A. La fornitura del pasto veicolato dovrà concludersi entro 15 giorni lavorativi a partire dalla data di avvio del servizio rivolto all'utenza.

La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dall'I.A. a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

La ditta si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a terzi o a cose od a suoi mobili ed immobili, dall'attività del proprio personale, compreso il trasporto dei pasti, o di ditte subappaltatrici in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il Comune ed i suoi obbligati saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La ditta può integrare le attrezzature esistenti presso il Centro Cottura Comunale e presso i Centri di Distribuzione qualora lo ritenga opportuno per assicurare il miglior funzionamento del servizio, mantenendone la proprietà e assumendosene gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da ditte subappaltatrici, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

La ditta assume a proprio carico le responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni e gli eventuali danni che possano derivarne all'utenza, anche in conseguenza all'ingerimento di cibi

comunque, inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici.

È inoltre a carico della ditta l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.

A tal fine la ditta dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per R.C.T. e per tutti i danni, per scoppio e per altri eventi catastrofici o calamitosi. Nel progetto organizzativo, presentato in sede di gara, la ditta assume l'impegno a stipulare la polizza assicurativa di cui sopra entro 10 (dieci) giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto e comunque prima dell'inizio del servizio.

Tutte le polizze assicurative e fidejussorie dovranno riportare la formale rinuncia del beneficio della preventiva escusione (Art. 1944 del C.C.) nei riguardi della ditta obbligata e dovranno prevedere il formale impegno del fideiussorio e dell'assicuratore a pagare la somma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

La ditta, oltre alle norme del capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e a quelli degli eventuali subappaltatori, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le ordinanze e regolamenti del Comune di Nichelino. Si impegna altresì a rispettare il Codice etico per le aziende di ristorazione collettiva di cui al D. Lgs. 231/01 e smi.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, il Dirigente Comunale o suo delegato, può convocare i responsabili della ditta presso la sede del Settore Istruzione.

Sarà compito della ditta appaltatrice:

- provvedere, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, alla stampa e alla distribuzione agli utenti di tutto il materiale informativo relativo all'esatta composizione dei menù, nonché informazioni relative all'organizzazione del servizio, agli aspetti dietetici nutrizionali dei menù proposti e "consigli per la cena";
- attivare incontri-laboratori rivolti ai genitori e alle classi al fine di offrire l'opportunità di far conoscere le procedure di produzione in un quadro di trasparenza della propria attività, nonché la disponibilità a partecipare, quando richiesto, ad incontri con insegnanti, genitori e Commissioni Mensa per la condivisione delle varie problematiche del servizio;
- veicolare una nuova attenzione alla cultura gastronomica, partecipando e sostenendo attività e percorsi progettuali destinati alla fruizione e al coinvolgimento di bambini,

insegnanti, genitori e cittadini, definiti ed individuati dal Comune stesso (es. iniziative in biblioteca, Ludoteca, Laboratori di educazione alimentare, conferenze e seminari tematici ecc.).

Per tutte le attività di gestione del servizio, oggetto del capitolato, la ditta Appaltatrice si avvrà di proprio personale qualificato che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità.

A tale scopo la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'amministrazione comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di assicurare in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, un regolare funzionamento del servizio, utilizzando per l'espletamento dello stesso, il personale previsto e dichiarato in sede di offerta.

La Ditta Appaltatrice ha altresì l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente il personale in servizio durante la precedente gestione, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, come previsto dall'art. 50 del D.lg. 50/2016 e s.m.i..

Il riassorbimento del personale dovrà essere improntato, tuttavia, alla possibilità di organizzazione del personale dell'Operatore Economico, al fine di armonizzarne l'impiego per l'espletamento del servizio ivi richiesto, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché agli accordi provinciali e/o locali preesistenti o stipulati nel corso dell'appalto, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza sul lavoro, la medicina del lavoro, la prevenzione degli infortuni.

I già menzionati obblighi vincolano la Ditta Appaltatrice, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di Categoria o se i lavoratori dipendenti non aderiscono alle associazioni sindacali o abbiano receduto da esse.

Gli obblighi di cui al presente articolo hanno valore anche per le Cooperative di ogni tipo che dovessero partecipare all'appalto.

Al fine di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, viene fornito apposito elenco riportante i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in esecuzione.

Ai lavoratori riassunti dovrà essere garantita, in ogni caso, una retribuzione non inferiore a quella relativa al maturato economico conseguito all'atto del passaggio alla nuova gestione, verificato sull'ultimo cedolino paga.

L'elenco del personale in forza dovrà essere inviato all'Ufficio Istruzione all'inizio di ogni anno educativo, allegando all'elenco i curricula di ciascuno.

In casi di forza maggiore, cioè dimissioni, risoluzione del rapporto di lavoro ed assenze per malattia o gravidanza degli operatori, l'Aggiudicatario deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione. Qualsiasi sostituzione dovrà essere comunicata al RUP e al Direttore dell'esecuzione, attraverso pec o mail, in cui devono essere ben specificati i dati della persona sostituita e di colui che entrerà in sostituzione (nome e cognome, titolo di studio, curriculum vitae e durata del contratto).

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

La ditta si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, soci e altri collaboratori, al Dirigente Area Servizi alla Persona o al Responsabile Unico del Procedimento o al Direttore dell'Esecuzione al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configuri illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Nichelino.

La ditta pone l'obbligo contrattuale alle ditte subappaltatrici di permettere al Dirigente del Comune di Nichelino, o suo incaricato, controlli sulla regolarità dei pagamenti dei compensi ai dipendenti, soci e collaboratori analoghi a quelli previsti a carico della ditta stessa.

L'organico, per tutta la durata del contratto deve essere quello dichiarato in fase di offerta dalla Ditta, con particolare riferimento al numero, mansioni, livello e monte ore.

La Ditta Appaltatrice si impegna a garantire la qualità del servizio attraverso la presenza quotidiana e continuativa del seguente personale di base:

a) un/una Direttore con diploma di laurea idonea, esclusivamente dedicato per il servizio oggetto dell'Appalto con esperienza almeno triennale. Rientrano tra le mansioni del Direttore anche le seguenti attività:

- coordinare tutti i servizi oggetto dell'appalto;

- mantenere quotidiani rapporti con l'Amministrazione Comunale e con le autorità scolastiche;
- mantenere i necessari contatti con la Commissione Mensa;
- sovrintendere/coordinare le attività di sorveglianza igienico sanitaria del servizio e di formazione del personale;

b) un/una dietista con diploma di laurea. Tale dietista dovrà garantire la propria presenza presso il centro cottura, per almeno 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo del servizio. Rientrano tra le mansioni del/della dietista anche le seguenti attività:

- gestione delle diete
- formazione del personale

c) un addetto controllo qualità con diploma di laurea con esperienza biennale che dovrà garantire la propria presenza presso il centro cottura per almeno 30 ore settimanali, da lunedì a venerdì, per tutto il periodo del servizio. Rientrano tra le mansioni del/della dietista anche le seguenti attività:

- sopralluoghi periodici presso tutti i centri di distribuzione
- formazione del personale
- verifica costante delle buone prassi igieniche e delle procedure di autocontrollo presso il Centro Cottura e i centri distribuzione.

Tale mansione può essere assolta da una delle due figure sopra indicate pur in possesso di laurea in materie scientifiche.

In caso di assenza o impedimento oltre i tre giorni di una delle figure responsabili di cui sopra, direttore, dietista e controllo qualità, la ditta aggiudicataria deve provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri in possesso degli stessi requisiti professionali, previa comunicazione scritta all'A.C.

d) almeno n. 1 cuoco diplomato, con esperienza almeno triennale documentabile nell'ambito della ristorazione scolastica, con funzioni di responsabile dell'organizzazione della produzione dei pasti e con funzioni di coordinamento.

e) n.1 cuoco diplomato con funzione di ausilio, supporto e di sostituzione in caso di assenza e di impedimento del cuoco coordinatore.

f) un numero adeguato alle esigenze operative di operatori di cucina.

g) un numero adeguato alle esigenze di addetti dedicati alla preparazione delle diete speciali.

h) un numero adeguato di addetti al trasporto.

i) un numero adeguato di addetti alla distribuzione ed al riassetto e rigoverno.

l) un numero adeguato di personale per la gestione informatizzata dei pasti.

La Ditta deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare e formare adeguatamente il proprio personale. A tali corsi potrà partecipare anche l'Amministrazione Comunale attraverso propri incaricati; a tale scopo la Ditta informerà l'Amministrazione Comunale circa il giorno ed il luogo dove si terranno i seminari.

La durata della formazione del personale addetto alla produzione, trasporto e somministrazione del pasto, non deve essere inferiore a n. 8 ore/anno scolastico. Dovrà essere predisposto un piano di formazione per ogni anno scolastico che dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dall'inizio del servizio all' A.C. Il piano dovrà riportare le seguenti informazioni: pianificazione data del corso, argomento del corso, personale coinvolto, frequenza. Per ogni corso erogato dovrà essere compilato un registro di presenza con nominativo del personale, data, durata del corso, argomento, valutazione dell'efficacia, docente. Una copia di tale registro dovrà essere presente presso i Centri di Distribuzione al fine di attestare l'avvenuta formazione del personale operante presso le scuole. Al termine di ogni ciclo di formazione la Ditta dovrà effettuare un test di valutazione, ponendo limiti minimi di apprendimento e di efficacia della formazione, al di sotto dei quali dovranno necessariamente essere attivate azioni correttive nei confronti degli operatori.

In particolare, i temi trattati durante tali corsi devono riguardare:

- rischi di contaminazione degli alimenti: fisici, chimici, microbiologici;
- prevenzione delle tossinfezioni;
- buone pratiche di lavorazione;
- igiene del personale: buone prassi igieniche;
- principi di legislazione;
- introduzione al sistema HACCP: punti critici di controllo, azioni preventive e correttive;
- esigenze minime di documentazione del sistema;
- traduzione delle definizioni dell'HACCP nelle varie fasi di lavorazione;
- casi pratici.
- le allergie alimentari

Prima dell'inizio di un nuovo anno scolastico tutto il personale (della cucina, delle scuole, autisti) dovrà ricevere un primo intervento formativo sugli aspetti legati alla sicurezza alimentare e sui controlli di processo e sui punti critici di controllo.

L'Impresa deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione anche in ottemperanza delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di igiene e sicurezza alimentare e dei CAM.

Preliminärmente all'assunzione di ciascun nuovo operatore, dovrà essere effettuata una valutazione della formazione professionale, dell'esperienza acquisita e delle capacità operative. Il nuovo operatore, prima di poter iniziare a svolgere le sue mansioni, dovrà frequentare un corso di formazione di base sulle problematiche relative all'igiene degli alimenti, che preveda una congrua valutazione dell'apprendimento, e il rilascio di una certificazione di idoneità al ruolo. L'operatore dovrebbe anche ricevere materiale informativo, per l'autoapprendimento delle norme relative alle sue specifiche mansioni e iniziare la sua attività affiancando una persona già esperta.

È onere della Ditta Appaltatrice:

- a) dotare tutto il personale dipendente di vestiario da lavoro completo, di foggia e colore conforme alle esigenze del luogo, nonché di idoneo copricapo. Un cambio di indumenti pulito deve sempre essere presente all'interno dell'armadietto del personale. Devono essere chiaramente definite le modalità di lavaggio del vestiario, qualora tale operazione venga effettuata a casa dall'operatore;
- b) dotare il personale che effettua pulizia o lavaggio degli alimenti di indumenti di colore visibilmente diverso da quelli indossati da addetti alla preparazione degli alimenti stessi. In generale gli operatori che svolgono più attività devono indossare almeno un davantino
- c) garantire la costante conformità del vestiario del proprio personale alle diverse occasioni e mansioni svolte.

Il personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice dovrà rispettare le regole ed i regolamenti emanati dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituzione Scolastica, per quanto attiene l'accesso alle strutture e agli ambienti.

L'Aggiudicatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, ai sensi degli art. 2 e 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165" Il Comune potrà richiedere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e/o che non osservi modalità educative corrette, un contegno adeguato al contesto, usi un linguaggio scorretto e riprovevole.

La Ditta deve osservare tutte le norme, leggi e decreti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

La Ditta deve, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

I servizi igienici e gli spogliatoi, annessi al Centro Cottura e ai Centri di distribuzione, devono essere tenuti costantemente puliti e gli indumenti degli addetti devono essere sempre riposti negli appositi armadietti a doppio scomparto.

Per la pulizia delle mani, la Ditta deve prevedere la fornitura di sapone liquido disinettante e di asciugamani monouso o salviette usa e getta che dovranno essere collocati in appositi dispenser forniti dalla Ditta.

Nell'esecuzione delle attività non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto in caso di guasti o cattivi funzionamenti del centro cottura, o provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune - salvo l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi degli operatori scolastici o della ditta stessa.

Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la legge n. 146 del 12/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall'aggiudicazione dell'appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002. Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi di ristorazione collettiva dalla stessa gestiti.

In caso di sciopero dei propri dipendenti la ditta è tenuta a comunicare con almeno cinque giorni di anticipo le modalità di svolgimento e si impegna comunque a concordare col Comune modalità di sciopero rispettose della legge 146/1990 e smi.

In sede di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà presentare il piano dei servizi minimi garantiti in caso di sciopero, specificando anche l'eventuale costo del pasto fornito che non può comunque superare quello della propria offerta.

In caso di sciopero del personale delle Scuole, il Comune ne darà comunicazione alla ditta almeno tre giorni prima del giorno fissato per lo sciopero. In questo caso la ditta è tenuta a fornire un pasto, da concordare di volta in volta con la Direzione del Servizio (es. primo caldo, secondo freddo), anche se fino al giorno stesso non è conosciuto il numero delle presenze e delle sedi scolastiche in cui è richiesto il servizio.

In caso di sospensione o revoca dello sciopero, la ditta dovrà comunque fornire un pasto equilibrato anche se divergente dal menù concordato.

Ai sensi ed agli effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. la Ditta si impegna ad osservare le disposizioni sulla sicurezza contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dalla Stazione Appaltante e, successivamente all'aggiudicazione, integrato dall'appaltatore.

La ditta dovrà essere dotata di un sistema di autocontrollo (HACCP) da esplicitarsi nell'offerta.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in ogni momento, qualunque controllo sulla buona esecuzione del contratto, accedendo ai locali di produzione, stoccaggio e distribuzione, nonché ai mezzi di trasporto utilizzati.

Inoltre, allo scopo di mantenere a livelli elevati la qualità del servizio mensa, ritiene utile, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio, l'istituzione, in ogni Istituto Comprensivo, di Commissioni Mensa, riconosciute quale organo consultivo e propositivo che esercita nell'interesse dell'utenza un ruolo di collegamento con l'Amministrazione Comunale.

La Ditta dovrà indicare il laboratorio legalmente riconosciuto e accreditato ACCREDIA cui siano affidate le analisi chimico-fisiche e microbiologiche sui prodotti.

Dovrà essere predisposto un piano dei controlli analitici annuale per il Centro Cottura ed i Centri Distribuzione con l'indicazione della matrice da analizzare (materia prima, semilavorato, prodotto finito, superficie acqua), la frequenza e i parametri analitici da ricercare. Il piano dovrà essere

trasmesso all'Amministrazione comunale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Qualsiasi variazione apportata al piano dovrà essere comunicata all'AC.

I Rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi all'AC, e in caso di non conformità dovranno essere intraprese le opportune azioni correttive che andranno accuratamente documentate.

Oltre ai parametri chimici, fisici e microbiologici dovrà essere anche inserita la ricerca degli allergeni al fine di validare il processo di produzione e distribuzione delle diete.

Il Comune si riserva di svolgere ogni altra forma di controllo utile alla verifica di efficienza ed efficacia del servizio, anche utilizzando questionari da somministrarsi agli utenti.

Ove si dovessero verificare inadempienze della ditta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà applicare sanzioni immediate, in ragione della loro gravità e dandone tempestiva comunicazione, applicando una penale da valutarsi di volta in volta, rapportata alla gravità dell'infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi delle infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, ai sensi di quanto contenuto nei successivi articoli che meglio esplicitano tutta la tematica, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto, riservandosi la facoltà di agire per il risarcimento dei maggiori danni e salvo l'applicazione delle penali.

L'I.A. si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto, a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati.

Si impegna altresì a non utilizzare i locali comunali, messi a disposizione per la gestione del servizio, per altri incarichi ottenuti da Enti diversi.

L'I.A. deve volturare a proprio nome o acquisire, ove non presenti, tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività previste dal capitolato per la fornitura di pasti pronti da consumare in loco e di pasti pronti veicolati. L'I.A., deve provvedere all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o alla fornitura/integrazione di arredi prescritti/richiesti dall'ASL al fine di ottenere e/o mantenere le necessarie autorizzazioni.

L'I.A., previa autorizzazione dell'A.C, potrà utilizzare il Centro di Cottura Centralizzato per confezionare ulteriori pasti fino al raggiungimento di un numero compatibile con le potenzialità del Centro Cottura, nei limiti autorizzati dalla competente A.S.L... Unitamente alla richiesta la ditta

aggiudicataria dovrà presentare apposita relazione illustrativa delle modalità di espletamento del servizio che intende adottare per salvaguardare la qualità resa agli utenti del servizio comunale. Resta inteso che il servizio espletato a terzi non dovrà comportare alcun onere per la Città di Nichelino.

Tutte le attività extracontrattuali dovranno essere svolte senza pregiudicare la qualità del Servizio oggetto del presente appalto, evitando in particolare presso il Centro, la promiscuità delle derrate e dei pasti cotti, in ottemperanza alle normative in vigore ed alle prescrizioni concordate.

È a carico dell'I.A. attrezzare la struttura comunale di idonee apparecchiature, arredi e materiali mancanti o non più idonei allo scopo.

Per ognuno dei pasti prodotti, l'I.A. non dovrà riconoscere una “royalty” al Comune sul prezzo di vendita al netto di IVA. Il numero complessivo dei pasti erogati dovrà essere comunicato mensilmente al Comune di Nichelino tramite la trasmissione della fattura emessa dalla ditta aggiudicataria all'ente interessato.

La responsabilità verso terzi resterà comunque in capo alla ditta aggiudicataria, che sarà tenuta a garantire e manlevare il Comune di Nichelino da qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo avanzata.

ANALISI SERVIZIO – PRE E POST SCUOLA TERZI

Pre e Post scuola – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario."

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Pre e Post scuola – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di pre e post scuola del comune di Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto: Affidamento del servizio di pre e post scuola presso le scuole primarie e di post scuola presso le scuole dell'infanzia.

Data di approvazione: settembre 2021

Durata – scadenza affidamento: giugno 2025

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: 248.058,60 euro

Criteri tariffari: Il corrispettivo mensile sarà riconosciuto a misura, in relazione alle ore effettivamente svolte.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme contenute nel Protocollo di Intesa per il contrasto del lavoro irregolare, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 9.10.2007 e l'accordo per la qualità dei servizi e per la garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle Cooperative aggiudicatarie degli appalti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 16.9.2008.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fissare un recapito nella Provincia di Torino, dotato di idoneo collegamento telefonico (telefono cellulare), e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura del servizio, dovrà prestare servizio personale idoneo ad assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione di interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

L'aggiudicatario provvede a indicare un "Responsabile del Contratto" che risponda dei rapporti contrattuali fra Operatore economico e Comune; designa, inoltre, un "Pedagogista" responsabile della gestione pedagogica del servizio, dotato di idoneo titolo di studio e adeguata esperienza che

potrà anche coincidere con la figura del Responsabile del Contratto.

All'inizio dell'anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la Direzione comunale invierà all'aggiudicatario lo schema dei servizi e l'orario giornaliero che il personale dovrà adottare.

È fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle normative in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi; in particolare si impegna a comunicare al Comune il nominativo del RSPP e a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Resta a carico dell'appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, anche in materia di emergenza sanitaria da COVID 19.

L'appaltatore dovrà comunicare, nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, del Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

Sono previsti nei rapporti tra Comune e Appaltatore oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'Operatore Economico è tenuto pertanto a sottoscrivere e a rispettare l'apposito DUVRI predisposto dall'Ente appaltante ed integrato dal R.S.P.P.

Il servizio dovrà garantire:

1. autonomia organizzativa
2. intervento educativo non limitato alla semplice badanza, suddiviso per età (scuola dell'infanzia e scuola primaria)
3. percorsi di crescita individuali del bambino e della bambina
4. percorsi mirati all'inclusione di tutti i bambini iscritti
5. interventi destinati agli allievi con BES/disabilità o in situazione di disagio
6. proposte che consentano la visibilità del servizio
7. proposte che mirino al coinvolgimento delle famiglie e a sostegno della genitorialità.

Gli animatori incaricati cureranno altresì, in accordo con gli insegnanti, le modalità di rapporto con le famiglie dei minori, per assicurare la massima informazione sugli interventi attivati e sulla qualità del servizio reso. Il personale incaricato si occuperà dei passaggi di consegna tra scuola e famiglia.

Sarà cura del concessionario garantire la tempestiva sostituzione del personale assente con personale supplente di pari qualifica ed avente i requisiti previsti dall'art. 10, dandone preventiva comunicazione scritta alla Direzione Comunale.

Per palesi motivi di continuità e stabilità del servizio, la sostituzione potrà avvenire solo per gravi motivi, sopravvenuti e di forza maggiore e deve essere autorizzata dal Comune.

In caso contrario scatteranno le penalità e le responsabilità in capo all'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a rapportarsi e a seguire le direttive richieste dalla Direzione del Servizio.

Al soggetto aggiudicatario, vengono assegnate le seguenti competenze:

- predisposizione di un Progetto annuale che si intende realizzare;
- riunioni di coordinamento con il referente per l'Ufficio Istruzione;
- coordinamento organizzativo e gestionale con un referente per ogni sede scolastica;
- predisposizione del prospetto delle presenze giornaliere degli utenti regolarmente iscritti ed invio periodico agli uffici di competenza;
- relazione di verifica finale e presentazione agli uffici competenti.
- predisposizione, di una indagine di customer satisfaction d'intesa e su autorizzazione della Direzione del Servizio. Somministrazione ed elaborazione dati.

Nel merito del precedente capoverso l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare eventuali ed ulteriori attività di verifica/customer satisfaction.

Il coordinatore provvede alla verifica ed al controllo dell'attuazione del progetto, tenendo conto in particolare:

- delle informazioni derivanti dai referenti scolastici;
- delle osservazioni con il proprio personale animatore attraverso momenti periodici di verifica.

Dei risultati delle verifiche va data comunicazione al referente per l'Ufficio Istruzione, con cadenza almeno bimestrale, fatta salva ogni altra disposizione della Direzione del Servizio stesso.

Il coordinatore, sulla base delle verifiche suddette, è altresì tenuto ad applicare i correttivi ed a modulare l'intervento, d'intesa con il Servizio di cui sopra.

L'appaltatore, al fine di espletare il servizio, dovrà impiegare le seguenti professionalità:

- n° 1 Coordinatore responsabile dell'intero servizio, che funga da referente con gli uffici comunali per ogni questione relativa alla gestione amministrativa, alla buona conduzione di propaganda e degli interventi concordati per ciascuna scuola. Il coordinatore ha altresì funzioni attive di raccordo con le famiglie, con le Dirigenze Scolastiche, i loro referenti e gli insegnanti.

Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in area umanistico-educativa
- diploma di laurea di educatore professionale

- diploma di laurea in scienze motorie
- diplomi di specializzazione o attestati in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali
- inoltre, dovrà avere una comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi a favore della Pubblica Amministrazione o Enti similari, con durata non inferiore a 180 giorni.

Dovrà inoltre essere munito di patente di guida tipo B e telefono cellulare.

- Personale animatore, per la gestione dei gruppi, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di maturità socio pedagogica
- diploma di operatore dei servizi sociali

Il possesso di altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorre uno dei seguenti requisiti:

- titolo superiore (laurea in area umanistico-educativa, in educazione professionale, in scienze motorie oppure diploma di specializzazione o attestato in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali);
- esperienza di almeno un anno in servizi con bambini conseguita in attività di animazione nei centri estivi, nelle supplenze scolastiche, nelle attività educative di territorio, nelle ludoteche comunali, nei progetti di assistenza ai disabili. Gli operatori incaricati in qualità di supplenti dovranno essere in possesso degli stessi requisiti.

L'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- svolgere il servizio nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e con le modalità previste dal capitolato, in particolare per quanto attiene al personale, al rispetto degli orari dei singoli servizi ed all'organizzazione complessiva;
- assumere ogni responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga arrecato, anche per colpa lieve, nel corso dello svolgimento del servizio. Inoltre risponderà sempre a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento danni, derivanti dall'attività espletata in riferimento a tutti i soggetti coinvolti;
- coordinare il personale impiegato, garantire l'aggiornamento professionale annuale, la consulenza pedagogica e la supervisione;
- organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati al massimo rispetto dei fruitori e nello spirito della collaborazione;

- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei bambini, con la Direzione del Servizio, nonché nei confronti degli organismi partecipativi;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici;
- garantire il diritto di accesso da parte dei cittadini secondo le norme previste dalla L. 241/1990;
- garantire l'osservanza del D. Lgs. 196/2003, relativa al diritto alla privacy;
- garantire l'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi e strutture. L'Operatore aggiudicatario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- mantenere, a cura del personale impiegato, il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico.

E' fatto altresì obbligo per l'appaltatore di compiere tutte le attività necessarie ed utili per la perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il personale utilizzato dall'appaltatore (dipendenti, soci, collaboratori, volontari) viene regolarmente iscritto a libro paga, qualora dipendente, e viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Tutti gli operatori che prestano la propria attività alle dipendenze dell'Operatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con l'Amministrazione Comunale, pertanto il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi e non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero subire o procurare ad altri, durante lo svolgimento del servizio affidato.

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, collaboratori e soci impegnati nei servizi previsti nel capitolato al Dirigente dell'Area Servizi alla persona del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configuri illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Nichelino.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere impiegato in via continuativa nello svolgimento del servizio in oggetto. Non sono ammesse sostituzioni, fatte salve comprovate situazioni di forza maggiore non imputabili alla ditta aggiudicataria.

L'utilizzo reiterato di personale diverso da quello indicato in sede progettuale ovvero reimpiegato ai sensi del Capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso, il Comune provvederà senz'altro all'incameramento della cauzione.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la formazione del personale, in particolare per quanto concerne tecniche laboratoriali e relazionali per ogni anno scolastico, pari a 20 ore, presentando alla Direzione Comunale il calendario, il programma e i contenuti dell'attività.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti del capitolato.

A tutto il personale, sia dipendente sia socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano L'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'Operatore economico partecipante deve indicare la tipologia di contratto applicato ed è obbligato al rispetto degli standard di trattamento salariale e della normativa previdenziale e assicurativa del settore. L'aggiudicatario, qualora fosse una Cooperativa sociale, o consorzio di Cooperative sociali, in nessun caso richiederà agli operatori, quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo, l'adesione in qualità di socio- lavoratore. Tale adesione potrà avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

In caso di inottemperanza agli adempimenti relativi ai versamenti contributivi individuali, accertati dal Responsabile del servizio o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà alla sospensione automatica dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato, fino al momento in cui la vertenza non risulti definita. In tale caso l'appaltatore non potrà opporre eccezioni o avere titolo per il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati e libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità

derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legislazione Vigente in materia, l'appaltatore in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazioni almeno due giorni prima all'Amministrazione, al fine di consentire l'avviso agli utenti.

Previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, potranno essere inseriti nella gestione del servizio, tirocinanti educatori (provenienti dalle scuole per educatori o dalle facoltà universitarie di tipo umanistico), giovani impegnati nel volontariato sociale o nel servizio civile, purché coperti da assicurazione, da stipularsi a carico dell'aggiudicatario qualora questo sia il richiedente dell'inserimento. Tale personale deve essere inteso in misura aggiuntiva e non in sostituzione degli operatori preposti al servizio.

Il rapporto con le famiglie viene ricercato e stimolato da parte di tutto il personale impiegato sia nei momenti individuali giornalieri, sia attraverso riunioni generali, colloqui periodici ed altre forme che l'operatore potrà proporre ed attivare di comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

Sarà cura dell'operatore aggiudicatario coinvolgere le famiglie nel percorso svolto dai propri figli attraverso strumenti di contatto che mirino a documentare anche digitalmente il servizio.

L'appaltatore risponde dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili del Comune, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e dei propri subappaltatori, o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione gli ammarchi o i danni causati saranno addebitati all'Appaltatore a prezzi di inventario, oppure se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di mercato, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna a garantire e mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati, in conseguenza dell'attività svolta.

Grava sull'impresa aggiudicataria l'obbligo di produrre almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, le seguenti polizze:

1) copertura della responsabilità civile per tutti i danni causati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni,00) per sinistro.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- descrizione puntuale del rischio assicurato;
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

2) copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 1124/1965 s.m.i., del D.lgs. 38/2000 s.m.i. e del Codice civile per danni rientranti nella disciplina e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro 3.000.000,00 (tremilioni,00) per sinistro con il sotto limite di € 2.000.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) per persona.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatasi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data di cessazione del contratto.

Restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

L'Aggiudicatario dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in

caso di incipienza, dalla fideiussione depositata. L'Aggiudicatario è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione agli Enti Committenti di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Comune di Nichelino ai fini del presente appalto.

L'Aggiudicatario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, quadrimestralmente, alla Direzione del servizio, che può anche richiedere l'integrazione degli stessi

con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati. Si riserva altresì di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente e professionalmente complessi.

Ordinariamente, i funzionari delegati dal settore Istruzione hanno la facoltà di accedere alle strutture scolastiche per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti pedagogici del servizio erogato sia direttamente con proprio personale che tramite appositi collaboratori esterni.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto di gestione presentato ed i percorsi pedagogici stabiliti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

- professionalità degli operatori;
- ritardo o irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- controllo del rapporto numerico animatore/bambini;
- applicazione dei protocolli sanitari.

I verbali di controllo verranno redatti al momento dell'effettuazione della rilevazione; delle non conformità rilevate, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al

presente appalto, utilizzando, allo scopo, un apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune si riserva il diritto di esercitare funzioni di controllo rispetto agli obblighi connessi all'affidamento effettuato.

Pre e Post scuola – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona - S.C. A R.L. ONLUS con sede in Via Colorno, 63 - 43122 Parma

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Pre e Post scuola – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite a carico del comune	€ 78,77	€ 330,94	€ 364,96
Costo complessivo	€ 22.808,10*	€ 29.453,69**	€ 41.605,87

* Servizio limitato da lockdown. Chiusura totale da 21/2/2020 a fine anno scolastico e riavvio parziale a settembre

** Non effettuato post scuola infanzia per norme distanziamento “bolle”

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	N/A	N/A	N/A
Costi indiretti	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo

Ricavi di competenza	2020	2021	2022

Importi riscossi	€ 25.582,84	€ 26.416,07	€ 38.813,43
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
1-20% del tempo	Istruttore amm.vo	€ 6.537,000	€ 6.537,000

Natura delle entrate: la riscossione dei corrispettivi viene effettuata dal Gestore del Servizio

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio:

la valutazione presuppone il presidio di dati economici e di Bilancio non nelle disponibilità di questo Ente.

La stessa possibile estrazione dei dati dalle Banche dati pubbliche non può essere risolutiva.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio;

la valutazione presuppone il presidio di dati economici e di Bilancio non nelle disponibilità di questo Ente.

Pre e Post scuola – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non è stata effettuata rilevazione.

Pre e Post scuola – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme contenute nel Protocollo di Intesa per il contrasto del lavoro irregolare, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 9.10.2007 e l'accordo per la qualità dei servizi e per la garanzia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle Cooperative aggiudicatarie degli appalti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 186 del 16.9.2008.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fissare un recapito nella Provincia di Torino, dotato di idoneo collegamento telefonico (telefono cellulare), e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito, almeno durante gli orari di apertura

del servizio, dovrà prestare servizio personale idoneo ad assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione di interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

L'aggiudicatario provvede a indicare un "Responsabile del Contratto" che risponda dei rapporti contrattuali fra Operatore economico e Comune; designa, inoltre, un "Pedagogista" responsabile della gestione pedagogica del servizio, dotato di idoneo titolo di studio ed adeguata esperienza che potrà anche coincidere con la figura del Responsabile del Contratto.

All'inizio dell'anno scolastico, prima dell'avvio del servizio, la Direzione comunale invierà all'aggiudicatario lo schema dei servizi e l'orario giornaliero che il personale dovrà adottare.

E' fatto obbligo all'appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e smi; in particolare si impegna a comunicare al Comune il nominativo del RSPP e a dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Resta a carico dell'appaltatore la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, anche in materia di emergenza sanitaria da COVID 19.

L'appaltatore dovrà comunicare, nella composizione dell'organigramma degli incaricati di responsabilità, i nominativi del Datore di Lavoro, del Responsabile di prevenzione e protezione e del Medico competente.

Sono previsti nei rapporti tra Comune e Appaltatore oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza. L'Operatore Economico è tenuto pertanto a sottoscrivere e a rispettare l'apposito DUVRI predisposto dall'Ente appaltante ed integrato dal R.S.P.P.

Il servizio dovrà garantire:

1. autonomia organizzativa
2. intervento educativo non limitato alla semplice badanza, suddiviso per età (scuola dell'infanzia e scuola primaria)
3. percorsi di crescita individuali del bambino e della bambina
4. percorsi mirati all'inclusione di tutti i bambini iscritti
5. interventi destinati agli allievi con BES/disabilità o in situazione di disagio
6. proposte che consentano la visibilità del servizio
7. proposte che mirino al coinvolgimento delle famiglie e a sostegno della genitorialità.

Gli animatori incaricati cureranno altresì, in accordo con gli insegnanti, le modalità di rapporto con le famiglie dei minori, per assicurare la massima informazione sugli interventi attivati e sulla qualità

del servizio reso. Il personale incaricato si occuperà dei passaggi di consegna tra scuola e famiglia. Sarà cura del concessionario garantire la tempestiva sostituzione del personale assente con personale supplente di pari qualifica ed avente i requisiti previsti dall'art. 10, dandone preventiva comunicazione scritta alla Direzione Comunale.

Per palesi motivi di continuità e stabilità del servizio, la sostituzione potrà avvenire solo per gravi motivi, sopravvenuti e di forza maggiore e deve essere autorizzata dal Comune.

In caso contrario scatteranno le penalità e le responsabilità in capo all'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a rapportarsi e a seguire le direttive richieste dalla Direzione del Servizio.

Al soggetto aggiudicatario, vengono assegnate le seguenti competenze:

- predisposizione di un Progetto annuale che si intende realizzare;
- riunioni di coordinamento con il referente per l'Ufficio Istruzione;
- coordinamento organizzativo e gestionale con un referente per ogni sede scolastica;
- predisposizione del prospetto delle presenze giornaliere degli utenti regolarmente iscritti ed invio periodico agli uffici di competenza;
- relazione di verifica finale e presentazione agli uffici competenti.
- predisposizione, di una indagine di customer satisfaction d'intesa e su autorizzazione della Direzione del Servizio. Somministrazione ed elaborazione dati.

Nel merito del precedente capoverso l'Amministrazione Comunale si riserva di attivare eventuali ed ulteriori attività di verifica/customer satisfaction.

Il coordinatore provvede alla verifica ed al controllo dell'attuazione del progetto, tenendo conto in particolare:

- delle informazioni derivanti dai referenti scolastici;
- delle osservazioni con il proprio personale animatore attraverso momenti periodici di verifica.

Dei risultati delle verifiche va data comunicazione al referente per l'Ufficio Istruzione, con cadenza almeno bimestrale, fatta salva ogni altra disposizione della Direzione del Servizio stesso.

Il coordinatore, sulla base delle verifiche suddette, è altresì tenuto ad applicare i correttivi ed a modulare l'intervento, d'intesa con il Servizio di cui sopra.

L'appaltatore, al fine di espletare il servizio, dovrà impiegare le seguenti professionalità:

- n° 1 Coordinatore responsabile dell'intero servizio, che funga da referente con gli uffici comunali per ogni questione relativa alla gestione amministrativa, alla buona conduzione di propaganda ed agli interventi concordati per ciascuna scuola. Il coordinatore ha altresì funzioni attive di raccordo con le famiglie, con le Dirigenze Scolastiche, i loro referenti e gli insegnanti.

Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di laurea in area umanistico-educativa
- diploma di laurea di educatore professionale
- diploma di laurea in scienze motorie
- diplomi di specializzazione o attestati in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali
- inoltre, dovrà avere una comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi a favore della Pubblica Amministrazione o Enti similari, con durata non inferiore a 180 giorni.

Dovrà inoltre essere munito di patente di guida tipo B e telefono cellulare.

- Personale animatore, per la gestione dei gruppi, dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di maturità socio pedagogica
- diploma di operatore dei servizi sociali

Il possesso di altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorre uno dei seguenti requisiti:

- titolo superiore (laurea in area umanistico-educativa, in educazione professionale, in scienze motorie oppure diploma di specializzazione o attestato in ambito educativo riconosciuti da Enti istituzionali);

- esperienza di almeno un anno in servizi con bambini conseguita in attività di animazione nei centri estivi, nelle supplenze scolastiche, nelle attività educative di territorio, nelle ludoteche comunali, nei progetti di assistenza ai disabili.

Gli operatori incaricati in qualità di supplenti dovranno essere in possesso degli stessi requisiti.

L'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- svolgere il servizio nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e con le modalità previste dal capitolato, in particolare per quanto attiene al personale, al rispetto degli orari dei singoli servizi ed all'organizzazione complessiva;
- assumere ogni responsabilità e onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno venga arrecato, anche per colpa lieve, nel corso dello svolgimento del servizio. Inoltre risponderà sempre a pieno titolo, in tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di risarcimento danni, derivanti dall'attività espletata in riferimento a tutti i soggetti coinvolti;
- coordinare il personale impiegato, garantire l'aggiornamento professionale annuale, la consulenza pedagogica e la supervisione;
- organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati al massimo rispetto dei fruitori e nello spirito della collaborazione;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei bambini, con la Direzione del Servizio, nonché nei confronti degli organismi partecipativi;
- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici;
- garantire il diritto di accesso da parte dei cittadini secondo le norme previste dalla L. 241/1990;
- garantire l'osservanza del. D. Lgs. 196/2003, relativa al diritto alla privacy;
- garantire l'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione agli spazi e strutture. L'Operatore aggiudicatario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza;
- mantenere, a cura del personale impiegato, il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico.

E' fatto altresì obbligo per l'appaltatore di compiere tutte le attività necessarie ed utili per la perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il personale utilizzato dall'appaltatore (dipendenti, soci, collaboratori, volontari) viene regolarmente iscritto a libro paga, qualora dipendente, e viene comunque garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Tutti gli operatori che prestano la propria attività alle dipendenze dell'Operatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con l'Amministrazione Comunale, pertanto il Comune non ha alcun obbligo nei confronti degli stessi e non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero subire o procurare ad altri , durante lo svolgimento del servizio affidato.

Nell'esecuzione del servizio, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti, collaboratori e soci impegnati nei servizi previsti nel capitolato al Dirigente dell'Area Servizi alla persona del Comune, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

I dirigenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito col Comune di Nichelino.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere impiegato in via continuativa nello svolgimento del servizio in oggetto. Non sono ammesse sostituzioni, fatte salve comprovarate situazioni di forza maggiore non imputabili alla ditta aggiudicataria.

L'utilizzo reiterato di personale diverso da quello indicato in sede progettuale ovvero reimpiegato ai sensi del Capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso, il Comune provvederà senz'altro all'incameramento della cauzione.

Sarà a carico dell'aggiudicatario la formazione del personale, in particolare per quanto concerne tecniche laboratoriali e relazionali per ogni anno scolastico, pari a 20 ore, presentando alla Direzione Comunale il calendario, il programma e i contenuti dell'attività.

L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate da pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni vigenti nel capitolato.

A tutto il personale, sia dipendente sia socio lavoratore, dovrà essere applicato il CCNL e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore e sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. L'appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano L'appaltatore

anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

L'Operatore economico partecipante deve indicare la tipologia di contratto applicato ed è obbligato al rispetto degli standard di trattamento salariale e della normativa previdenziale e assicurativa del settore. L'aggiudicatario, qualora fosse una Cooperativa sociale, o consorzio di Cooperative sociali, in nessun caso richiederà agli operatori, quale condizione vincolante per il reincarico o l'incarico ex novo, l'adesione in qualità di socio- lavoratore. Tale adesione potrà avvenire su esclusiva scelta volontaria del lavoratore.

In caso di inottemperanza agli adempimenti relativi ai versamenti contributivi individuali, accertati dal Responsabile del servizio o segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà alla sospensione automatica dei mandati di pagamento per l'ammontare indicato dall'Ispettorato, fino al momento in cui la vertenza non risulti definita. In tale caso l'appaltatore non potrà opporre eccezioni o avere titolo per il risarcimento dei danni.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati e libera l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento dei servizi in appalto.

Sulla base di quanto stabilito dalla Legislazione Vigente in materia, l'appaltatore in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazioni almeno due giorni prima all'Amministrazione, al fine di consentire l'avviso agli utenti.

Previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, potranno essere inseriti nella gestione del servizio, tirocinanti educatori (provenienti dalle scuole per educatori o dalle facoltà universitarie di tipo umanistico), giovani impegnati nel volontariato sociale o nel servizio civile, purché coperti da assicurazione, da stipularsi a carico dell'aggiudicatario qualora questo sia il richiedente dell'inserimento. Tale personale deve essere inteso in misura aggiuntiva e non in sostituzione degli operatori preposti al servizio.

Il rapporto con le famiglie viene ricercato e stimolato da parte di tutto il personale impiegato sia nei momenti individuali giornalieri, sia attraverso riunioni generali, colloqui periodici ed altre forme che l'operatore potrà proporre ed attivare di comune accordo con l'Amministrazione Comunale.

Sarà cura dell'operatore aggiudicatario coinvolgere le famiglie nel percorso svolto dai propri figli attraverso strumenti di contatto che mirino a documentare anche digitalmente il servizio.

L'appaltatore risponde dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero occorrere agli utenti del servizio, al personale impiegato, a terzi o cose di terzi, o ai beni immobili e mobili del Comune, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e dei propri subappaltatori, o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione gli ammanchi o i danni causati saranno addebitati all'Appaltatore a prezzi di inventario, oppure se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di mercato, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna a garantire e mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati, in conseguenza dell'attività svolta.

Grava sull'impresa aggiudicataria l'obbligo di produrre almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, le seguenti polizze:

1) copertura della responsabilità civile per tutti i danni causati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 3.000.000,00 (tremilioni,00) per sinistro.

La polizza dovrà rispettare le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- descrizione puntuale del rischio assicurato;
- responsabilità personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

2) copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi del D.P.R. 1124/1965 s.m.i., del D.lgs. 38/2000 s.m.i. e del Codice civile per danni rientranti nella disciplina e stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di Euro

3.000.000,00 (tremilioni,00) per sinistro con il sotto limite di € 2.000.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) per persona.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatasi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino a dodici mesi dalla data di cessazione del contratto.

Restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

L'Aggiudicatario dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativi importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incipienza, dalla fideiussione depositata. L'Aggiudicatario è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Aggiudicatario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione agli Enti Committenti di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Qualora l'affidatario disponga di polizze stipulate in precedenza conformi a quanto sopra indicato, le polizze dovranno contenere una clausola di vincolo a favore del Comune di Nichelino ai fini del presente appalto.

L'Aggiudicatario deve essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, quadrimestralmente, alla Direzione del servizio, che può anche richiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre questionari e interviste agli utenti in merito allo svolgimento dei servizi affidati. Si riserva altresì di delegare personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente e professionalmente complessi.

Ordinariamente, i funzionari delegati dal settore Istruzione hanno la facoltà di accedere alle strutture scolastiche per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti pedagogici del servizio erogato sia direttamente con proprio personale che tramite appositi collaboratori esterni.

Il controllo potrà avvenire per verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto di gestione presentato ed i percorsi pedagogici stabiliti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si possono definire:

- professionalità degli operatori;
- ritardo o irregolarità nell'esecuzione del servizio;
- controllo del rapporto numerico animatore/bambini;
- applicazione dei protocolli sanitari.

I verbali di controllo verranno redatti al momento dell'effettuazione della rilevazione; delle non conformità rilevate, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando, allo scopo, un apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato alle commesse pubbliche.

ANALISI SERVIZIO – ASILI NIDO

Asili nido – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario."

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Asili nido – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione dei nidi d'infanzia del territorio comunale di Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto: concessione del servizio di gestione dei Nidi d'Infanzia

Data di approvazione: 10/08/2021

Durata – scadenza affidamento: luglio 2025

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: 4.024.796,16 euro

Criteri tariffari: il comune garantisce al Concessionario il pagamento di un corrispettivo mensile pari ad euro 876,30 IVA inclusa.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei bambini, tutto il personale operante nell'asilo nido, è tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche l'assistenza dei bimbi in situazioni impreviste dovute a cause di forza maggiore nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune si riserva il diritto di esercitare funzioni di controllo rispetto agli obblighi connessi all'affidamento effettuato.

Asili nido – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona - S.C. A R.L. ONLUS con sede in Via Colorno, 63 - 43122 Parma

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Asili nido – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	€ 885,36 (<i>affidamento precedente</i>)	€ 876,30	€ 876,30
Costo complessivo	€ 247.901,31	€ 533.968,24	€ 601.191,17

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	N/A	N/A	N/A
Costi indiretti	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;

tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: N/A

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non sussiste la fattispecie

Asili nido – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Rilevazione con questionari effettuati dal concessionario.

Asili nido – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Per garantire il diritto primario alla salute e alla incolumità dei bambini, tutto il personale operante nell'asilo nido, è tenuto a garantire la sorveglianza ed eventualmente anche l'assistenza dei bimbi in situazioni impreviste dovute a cause di forza maggiore nelle quali non sia possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

ANALISI SERVIZIO – LUCI VOTIVE

Luci Votive – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Luci Votive – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione delle luci votive del comune di Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto:

Data di approvazione, durata: 31/05/2018 con prolungamento in data 01/10/2023

Scadenza affidamento: 30/09/2028

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato:

valore complessivo	€ 120.076,25
valore su base annua	€ 11.620,28

Criteri tariffari:

la società si impegna ad applicare nei confronti degli utenti, una tariffa onnicomprensiva di euro 18,00/a punto luce.

La tariffa potrà subire variazioni in aumento esclusivamente per effetto di eventuali provvedimenti normativi di incremento dell'aliquota IVA.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

rimangono a carico della società per la durata decennale, tutte le opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi quelli trasferiti medio tempore in capo al comune di Nichelino.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Comune si riserva il diritto di esercitare funzioni di controllo rispetto agli obblighi connessi all'affidamento effettuato.

Luci Votive – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Viarengo S.r.l con sede legale in 14100 Asti (AT) Viale Don Bianco n.7

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Luci Votive – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	N/A	N/A	N/A
Costo complessivo	N/A	N/A	N/A

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	N/A	N/A	N/A
Costi indiretti	N/A	N/A	N/A

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: N/A

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non sussiste la fattispecie

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non sussiste la fattispecie

Luci Votive – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Non rilevato.

Luci Votive – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Rimangono a carico della società per la durata decennale, tutte le opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, compresi quelli trasferiti medio tempore in capo al comune di Nichelino

ANALISI SERVIZIO – IMPIANTO SPORTIVO “G. SCIREA

TERZI DOMANDA INDIVIDUALE

Impianto sportivo “G. Scirea” – a terza domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario."

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

- “1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.
2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:
 - a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Impianto sportivo “G.Scirea” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione del campo sportivo Gaetano Scirea di Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto: concessione per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo calcistico comunale di Via Berlinguer n.40, Gaetano Scirea

Data di approvazione: 11/05/21

Durata – scadenza affidamento: durata di 15 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, 11/05/36

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo annuo in conto gestione pari a euro 11.988,00, come risultante dalla determinazione recante l’aggiudicazione al Concessionario, n. 123/2020 e ai sensi dell’art. 16 del contratto Rep. N. 17163 del 11.05.2021.

Criteri tariffari: per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa, il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate dal Concedente.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.

Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività,

- né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale "G. Scirea" in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l'obbligo di:

eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali.

Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a

qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale “G. Scirea” in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dei documenti tecnici ed amministrativi in essa citati e/o richiamati.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l'obbligo di:

- eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- redigere i progetti definitivi e i progetti esecutivi relativi al Lotto 1 e al Lotto 2 secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme tecniche di settore applicabili;
- sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il progetto definitivo/esecutivo di cui al Lotto 1 e il progetto definitivo/esecutivo di cui al Lotto 2 corredata delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, rispettivamente entro sei mesi dalla stipula della convenzione e secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta;
- Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto definitivo/esecutivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto non potrà essere approvato;
- realizzare i lavori a regola d'arte secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a propria cura e spese:

- alla Direzione lavori ed alla contabilità ed alle ulteriori attività tecniche connesse, avvalendosi di tecnici abilitati di gradimento dell’Ente Concedente, delle opere eseguite in subappalto ovvero dei lavori da affidare a terzi operatori economici, in cui il Concessionario stesso assume la figura di stazione appaltante;
- alla richiesta ed all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta per l’esecuzione dei lavori e per la gestione del complesso sportivo.
- La volturazione di tutte le utenze e la custodia, conduzione, manutenzione del bene decorreranno dalla data di consegna del complesso. Nessun risarcimento sarà dovuto dall’Ente Concedente al Concessionario in caso di ritardo della consegna del complesso.

Il Concessionario si obbliga a fornire all’Ente Concedente per tutta la durata della concessione, servizi gratuiti in orario antimeridiano fino a un monte ore annuo di 100 ore per attività sociali/sportive/culturali/celebrative dell’Ente Concedente, scuole del territorio di ogni ordine e grado, disabili, soggetti in difficoltà segnalati dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12, servizi del CISA 12 e della competente ASL territoriale, Comunità di recupero ed Associazioni di volontariato operanti a favore del territorio comunale, con modalità preventivamente concordate con il competente Ufficio Sport comunale.

Il Concessionario si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, società e associazioni per l’utilizzo del complesso.

Il Concessionario alla scadenza della concessione si impegna a riconsegnare al Comune il complesso sportivo e i relativi impianti e pertinenze secondo quanto indicato dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre:

- a partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione stabiliti;
- ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione del complesso sportivo e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, elaborato a corredo degli atti progettuali;
- ad erogare i servizi all’utenza oggetto della concessione nel pieno rispetto della convenzione e dei documenti contrattuali ed in particolare garantendo gli standard

qualitativi indicati nel documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” facente parte della proposta progettuale;

- acquisire, mantenere valide ed efficaci durante la concessione tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori e alla gestione del complesso sportivo, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento;
- costituire e mantenere efficaci per l'intera durata della concessione tutte le cauzioni, le garanzie di esecuzione e le polizze assicurative a tale scopo prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla convenzione;
- eseguire tutte le attività oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa a tale scopo applicabile;
- rispettare i tempi previsti nella presente convenzione e nel cronoprogramma di progetto, dandone periodica comunicazione all'Ente Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall'Ente Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela del lavoro, rispettando scrupolosamente, le disposizioni di legge e dei contratti di lavoro previsti per le società sportive dilettantistiche, nonché le norme di sicurezza del personale sull'ambiente di lavoro e di prevenzione infortuni, le obbligazioni a proprio carico in materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- assicurare le risorse economiche ed i mezzi finanziari e gli investimenti occorrenti per la realizzazione dei lavori oggetto della concessione e la gestione dei servizi;
- assumersi tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale.
- Ai sensi dell'art.165, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario ha trasmesso con nota del 19 ottobre 2020 Relazione di asseverazione del progetto sportivo a cura del Consorzio Spin Sport Insieme.

Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessari alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del presente comma, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

A carico del Concessionario i seguenti obblighi sulla sicurezza:

- osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redigere il D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo;
- avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi in materia di tutela del lavoro:

- a) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 30 con particolare riferimento al c.3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) far osservare gli obblighi di cui al punto b) dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all'opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e del complesso sportivo;

- d) impiegare personale in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione del complesso e l'erogazione a regola d'arte dei servizi all'utenza, nel rispetto della vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale e di sicurezza, con oneri a proprio carico;
- e) ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici l'Ente Concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi oggetto della concessione. L'Ente Concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del citato Codice per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;
- f) le disposizioni di cui al punto e) si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate siano riconducibili alle imprese subappaltatrici/sub concessionarie del Concessionario atteso che, in conformità all'art. 174, comma 5, del Codice il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il Concessionario inoltre si obbliga a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dall'Ente Concedente;
- b) fornire all'Ente Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti anche su supporto elettronico;
- c) trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

- d) partecipare alle ispezioni che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;
- e) informare tempestivamente l'Ente Concedente in relazione:
 - ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'impianto o dei servizi;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'opera, sul contratto di finanziamento e in generale sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- f) inviare periodicamente, con cadenza da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Ente Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato";
- g) tenere indenne l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, il Concessionario è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state dal Concessionario stesso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Ente Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di

chiunque il Concessionario si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di realizzazione dei lavori previsti, sia durante la fase di gestione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione del complesso, dei servizi e in generale di tutte le attività connesse all'utilizzo di locali, attrezzature, materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio oggetto di contratto;

d) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati non comportano alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga: a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i; c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente; d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì: a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto

Impianto sportivo “G. Scirea” – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Associazione Sportiva Dilettantistica “A.S.D. Onnisport Club” (Codice Fiscale: 94004570019), con sede legale in Nichelino (TO), via Berlinguer, 40

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Impianto sportivo “G.Scirea” – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	€ 54,60 (230 tesserati)	€ 66,25(270 tesserati)	€ 51,70 (350 tesserati)
Costo complessivo	€ 12.557,96	€ 17.887,58	€ 18.094,50

Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	€ 358,46 (Supporto al RUP per validazione progetto esecutivo)	€ 7.992,00 (8/12 contributo annuale conto gestione da stipula contratto)	€ 11.988,00 (contributo annuale conto gestione)
Costi indiretti Parametrati in percentuale costo annuo del personale dedicato	25% RUP € 11.575,00 + 2% Istr. Amm.vo €624,50	20% RUP € 9.895,58	12% RUP € 6.106,50

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all’erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: NON VI SONO ENTRATE PER IL COMUNE

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: ...

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: ...

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: ...

Impianto sportivo “G. Scirea” – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall’Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell’utenza, del trattamento delle segnalazioni dell’utenza, ovvero derivanti dall’attuazione di previste forme di consultazione dell’utenza.

Impianto sportivo “G. Scirea” – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione.

Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

- aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale “G. Scirea” in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla convenzione.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell’intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l’obbligo di: eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la

perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali.

Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale "G. Scirea" in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dei documenti tecnici ed amministrativi in essa citati e/o richiamati.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l'obbligo di:

- eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- redigere i progetti definitivi e i progetti esecutivi relativi al Lotto 1 e al Lotto 2 secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme tecniche di settore applicabili;
- sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il progetto definitivo/esecutivo di cui al Lotto 1 e il progetto definitivo/esecutivo di cui al Lotto 2 correddati delle autorizzazioni,

nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, rispettivamente entro sei mesi dalla stipula della convenzione e secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta;

- Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto definitivo/esecutivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto non potrà essere approvato;
- realizzare i lavori a regola d'arte secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a propria cura e spese:

- alla Direzione lavori ed alla contabilità ed alle ulteriori attività tecniche connesse, avvalendosi di tecnici abilitati di gradimento dell'Ente Concedente, delle opere eseguite in subappalto ovvero dei lavori da affidare a terzi operatori economici, in cui il Concessionario stesso assume la figura di stazione appaltante;
- alla richiesta ed all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta per l'esecuzione dei lavori e per la gestione del complesso sportivo.
- La volturazione di tutte le utenze e la custodia, conduzione, manutenzione del bene decorreranno dalla data di consegna del complesso. Nessun risarcimento sarà dovuto dall'Ente Concedente al Concessionario in caso di ritardo della consegna del complesso.

Il Concessionario si obbliga a fornire all'Ente Concedente per tutta la durata della concessione, servizi gratuiti in orario antimeridiano fino a un monte ore annuo di 100 ore per attività sociali/sportive/culturali/celebrative dell'Ente Concedente, scuole del territorio di ogni ordine e grado, disabili, soggetti in difficoltà segnalati dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12, servizi del CISA 12 e della competente ASL territoriale, Comunità di recupero ed Associazioni di volontariato operanti a favore del territorio comunale, con modalità preventivamente concordate con il competente Ufficio Sport comunale.

Il Concessionario si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, società e associazioni per l'utilizzo del complesso.

Il Concessionario alla scadenza della concessione si impegna a riconsegnare al Comune il complesso sportivo e i relativi impianti e pertinenze secondo quanto indicato dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre:

- a partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione stabiliti;
- ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione del complesso sportivo e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, elaborato a corredo degli atti progettuali;
- ad erogare i servizi all'utenza oggetto della concessione nel pieno rispetto della convenzione e dei documenti contrattuali ed in particolare garantendo gli standard qualitativi indicati nel documento "Caratteristiche del Servizio e della Gestione" facente parte della proposta progettuale;
- acquisire, mantenere valide ed efficaci durante la concessione tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori e alla gestione del complesso sportivo, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento;
- costituire e mantenere efficaci per l'intera durata della concessione tutte le cauzioni, le garanzie di esecuzione e le polizze assicurative a tale scopo prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla convenzione;
- eseguire tutte le attività oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa a tale scopo applicabile;
- rispettare i tempi previsti nella presente convenzione e nel cronoprogramma di progetto, dandone periodica comunicazione all'Ente Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall'Ente Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela del lavoro, rispettando scrupolosamente, le disposizioni di legge e dei contratti di lavoro previsti per le società sportive dilettantistiche,

nonché le norme di sicurezza del personale sull’ambiente di lavoro e di prevenzione infortuni, le obbligazioni a proprio carico in materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

- assicurare le risorse economiche ed i mezzi finanziari e gli investimenti occorrenti per la realizzazione dei lavori oggetto della concessione e la gestione dei servizi;
- assumersi tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale.
- Ai sensi dell’art.165, c. 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario ha trasmesso con nota del 19 ottobre 2020 Relazione di asseverazione del progetto sportivo a cura del Consorzio Spin Sport Insieme.

Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessari alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del presente comma, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

A carico del Concessionario i seguenti obblighi sulla sicurezza:

- osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- redigere il D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all’interno dell’impianto sportivo;
- avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l’igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi in materia di tutela del lavoro:

- a) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 30 con particolare riferimento al c.3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) far osservare gli obblighi di cui al punto b) dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all'opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e del complesso sportivo;
- d) impiegare personale in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione del complesso e l'erogazione a regola d'arte dei servizi all'utenza, nel rispetto della vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale e di sicurezza, con oneri a proprio carico;
- e) ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici l'Ente Concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi oggetto della concessione. L'Ente Concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del citato Codice per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;
- f) le disposizioni di cui al punto e) si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate siano riconducibili alle imprese subappaltatrici/subconcessionarie del Concessionario atteso che, in conformità all'art. 174, comma 5, del Codice il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti

dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il Concessionario inoltre si obbliga a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dall'Ente Concedente;
- b) fornire all'Ente Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti anche su supporto elettronico;
- c) trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- d) partecipare alle ispezioni che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;
- e) informare tempestivamente l'Ente Concedente in relazione:
 - ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'impianto o dei servizi;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'opera, sul contratto di finanziamento e in generale sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- f) inviare periodicamente, con cadenza da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Ente Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato";
- g) tenere indenne l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, il Concessionario è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state dal Concessionario stesso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Ente Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque il Concessionario si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di realizzazione dei lavori previsti, sia durante la fase di gestione;
- c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione del complesso, dei servizi e in generale di tutte le attività connesse all'utilizzo di locali, attrezzature, materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio oggetto di contratto;
- d) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga: a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del

Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i; c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente; d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì: a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto

ANALISI SERVIZIO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA “HESPERIA” TERZI DOMANDA INDIVIDUALE

Associazione sportiva Hesperia – a terza domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

"1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e

per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario."

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

In merito agli indicatori richiamati vediamo **l'art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) *il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*

- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzazioni;
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;

- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio."

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

"1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati."

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

"1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione del complesso sportivo calcistico di Via Prunotto, sito in Nichelino

Contratto di servizio

Oggetto: concessione per la progettazione, costruzione e gestione dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo calcistico comunale di Via Prunotto, 17.

Data di approvazione: 08/02/22

Durata – scadenza affidamento: 08/02/42

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l’Ente Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo annuo in conto gestione pari a euro 14.999,98 ed un contributo complessivo pari a euro 150.000,00 a titolo di prezzo per la realizzazione interventi demolizione attuale tribuna “A”, realizzazione nuova tribuna coperta, etc., così come risultante dalla determinazione recante l’aggiudicazione al Concessionario, n. 482/2020 2020 e ai sensi dell’art. 17 del contratto Rep. N. 17189 del 08.02.2022.

Criteri tariffari: Per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa si demanda agli atti adottati di comune accordo fra le Parti, coerenti con il Piano Economico Finanziario.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di

sottoscrizione del Contratto in ragione delle già menzionate attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo, approvati dall'Ente Concedente, e i relativi allegati, e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell'Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dall'Ente Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto all'Ente Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale "G. Ferrini" in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dei documenti tecnici ed amministrativi in essa citati e/o richiamati.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l'obbligo di:

a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) redigere il progetto definitivo e il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme tecniche di settore applicabili;

c) sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il progetto definitivo correddato delle

autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, rispettivamente entro sei mesi dalla stipula della convenzione e secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta. Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto definitivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto non potrà essere approvato;

- d) sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il Progetto esecutivo corredata delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto definitivo. Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto esecutivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto esecutivo non potrà essere approvato;
- e) realizzare i lavori a regola d'arte secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a propria cura e spese:

- a) alla Direzione lavori ed alla contabilità ed alle ulteriori attività tecniche connesse, avvalendosi di tecnici abilitati di gradimento dell'Ente Concedente, delle opere eseguite in subappalto ovvero dei lavori da affidare a terzi operatori economici, in cui il Concessionario stesso assume la figura di stazione appaltante;
- b) alla richiesta ed all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta per l'esecuzione dei lavori e per la gestione del complesso sportivo.

La volturazione di tutte le utenze e la custodia, conduzione, manutenzione del bene decorreranno dalla data di consegna del complesso. Nessun risarcimento sarà dovuto dall'Ente Concedente al Concessionario in caso di ritardo della consegna del complesso.

Il Concessionario si obbliga a fornire all'Ente Concedente per tutta la durata della concessione, servizi gratuiti in orario antimeridiano fino a un monte ore annuo di 100 ore per attività sociali/sportive/culturali/celebrative dell'Ente Concedente, scuole del territorio di ogni ordine e grado, disabili, soggetti in difficoltà segnalati dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12, servizi del CISA 12 e della competente ASL territoriale, Comunità di recupero ed Associazioni di

volontariato operanti a favore del territorio comunale, con modalità preventivamente concordate con il competente Ufficio Sport comunale.

Il Concessionario si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, società e associazioni per l'utilizzo del complesso.

Il Concessionario alla scadenza della concessione si impegna a riconsegnare al Comune il complesso sportivo e i relativi impianti e pertinenze secondo quanto indicato dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione stabiliti;
- b) ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione del complesso sportivo e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, elaborato a corredo degli atti progettuali;
- c) ad erogare i servizi all'utenza oggetto della concessione nel pieno rispetto della convenzione e dei documenti contrattuali ed in particolare garantendo gli standard qualitativi indicati nel documento "Caratteristiche del Servizio e della Gestione" facente parte della proposta progettuale;
- d) acquisire, mantenere valide ed efficaci durante la concessione tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori e alla gestione del complesso sportivo, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento;
- e) costituire e mantenere efficaci per l'intera durata della concessione tutte le cauzioni, le garanzie di esecuzione e le polizze assicurative all'uopo prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla presente convenzione (articoli 26 e 27);
- f) eseguire tutte le attività oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa all'uopo applicabile;
- g) rispettare i tempi previsti nella presente convenzione e nel cronoprogramma di progetto, dandone periodica comunicazione all'Ente Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall'Ente Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela del lavoro, rispettando scrupolosamente, le disposizioni di legge e dei contratti di lavoro previsti per le società sportive dilettantistiche, nonché le norme di sicurezza del personale sull'ambiente di lavoro e di prevenzione infortuni, le obbligazioni a proprio carico in materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- j) assicurare le risorse economiche ed i mezzi finanziari e gli investimenti occorrenti per la realizzazione dei lavori oggetto della concessione e la gestione dei servizi;
- k) assumersi tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art.165, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario ha presentato dichiarazione circa la finanziabilità dei lavori.

Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del presente comma, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi sulla sicurezza:

- a) osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) redigere il D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo;
- d) avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi in materia di tutela del lavoro:

- a) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 30 con particolare riferimento al c.3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) far osservare gli obblighi di cui al punto b) dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all'opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e del complesso sportivo;
- d) impiegare personale in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione del complesso e l'erogazione a regola d'arte dei servizi all'utenza, nel rispetto della vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale e di sicurezza, con oneri a proprio carico;
- e) ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici l'Ente Concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi oggetto della concessione. L'Ente Concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del citato Codice per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;
- f) le disposizioni di cui al punto e) si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate siano riconducibili alle imprese subappaltatrici/sub concessionarie del Concessionario atteso che, in conformità all'art. 174, comma 5, del Codice il Concessionario resta responsabile in via esclusiva

nei confronti dell’Ente Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il Concessionario inoltre si obbliga a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dall’Ente Concedente;
- b) fornire all’Ente Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti anche su supporto elettronico;
- c) trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- d) partecipare alle ispezioni che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;
- e) informare tempestivamente l’Ente Concedente in relazione:
 - ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’impianto o dei servizi;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell’opera, sul contratto di finanziamento e in generale sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- f) inviare periodicamente, con cadenza da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte dell’Ente Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”;

g) tenere indenne l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, il Concessionario è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state dal Concessionario stesso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Ente Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente,

dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque il Concessionario si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di realizzazione dei lavori previsti, sia durante la fase di gestione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione del complesso, dei servizi e in generale di tutte le attività connesse all'utilizzo di locali, attrezzature, materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio oggetto di contratto;

d) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga: a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del

bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; b) a comunicare all'Ente Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i; c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi all'Ente Concedente; d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì: a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; b) a dare immediata comunicazione all'Ente Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Ente Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Ente Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

“Associazione Sportiva Dilettantistica Nichelino Hesperia” (Codice Fiscale: 94033930010), con sede legale in Nichelino (TO), via Prunotto, 17

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	€ 44,68 (273 tesserati)	€ 18,32 (270 tesserati)	€ 127,23 (274 tesserati)
Costo complessivo	€ 12.199,50	€ 4.947,79	€ 34.861,32

Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0	0	€ 13.749,98 (11/12 contributo annuale conto gestione) € 10.933,86 (Supporto al RUP per servizio verifica progetto definitivo)
Costi indiretti Parametrati in percentuale costo annuo del personale dedicato	25% RUP € 11.575,00 + 2% Istr. Amm.vo €624,50	10 % RUP € 4.947,79	20% RUP € 10.177,48

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: NON VI SONO ENTRATE PER IL COMUNE

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: ...

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: ...

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: ...

Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall’Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell’utenza, del trattamento delle segnalazioni dell’utenza, ovvero derivanti dall’attuazione di previste forme di consultazione dell’utenza.

Associazione sportiva “Hesperia” – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

Il Concessionario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle già menzionate attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo ed il Progetto Esecutivo, approvati dall’Ente Concedente, e i relativi allegati, e ritenerli coerenti rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto.

Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dall’Ente Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto all’Ente Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso.

3. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla progettazione (a qualsiasi livello) e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione previsti nonché la gestione funzionale ed economica del complesso sportivo comunale “G. Ferrini” in conformità alle normative vigenti ed in particolare al Codice dei Contratti Pubblici e nella piena osservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dei documenti tecnici ed amministrativi in essa citati e/o richiamati.

Nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori oggetto dell'intervento, il Concessionario a propria cura e spese assume l'obbligo di:

- a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, delle strutture e degli impianti esistenti e per la corretta redazione degli elaborati progettuali. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- b) redigere il progetto definitivo e il progetto esecutivo secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione, nei documenti contrattuali, nonché nel rispetto delle norme tecniche di settore applicabili;
- c) sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice dei Contratti Pubblici ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il progetto definitivo corredata delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, rispettivamente entro sei mesi dalla stipula della convenzione e secondo il cronoprogramma presentato in sede di offerta. Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto definitivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto non potrà essere approvato;
- d) sottoporre, per la verifica preventiva prevista dall'art. 26 del Codice ai fini dell'approvazione da parte dell'Ente Concedente, il Progetto esecutivo corredata delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari stabiliti dalla vigente normativa in materia, entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del Progetto definitivo. Il Concessionario è tenuto ad apportare tutte le modifiche al progetto esecutivo chieste dall'Ente Concedente e/o dagli altri uffici ed organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e/o dei pareri preliminari; in difetto il progetto esecutivo non potrà essere approvato;
- e) realizzare i lavori a regola d'arte secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dall'Ente Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti.

Il Concessionario provvederà, inoltre, a propria cura e spese:

- a) alla Direzione lavori ed alla contabilità ed alle ulteriori attività tecniche connesse, avvalendosi di tecnici abilitati di gradimento dell’Ente Concedente, delle opere eseguite in subappalto ovvero dei lavori da affidare a terzi operatori economici, in cui il Concessionario stesso assume la figura di stazione appaltante;
- b) alla richiesta ed all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni ed i nulla osta per l’esecuzione dei lavori e per la gestione del complesso sportivo.

La volturazione di tutte le utenze e la custodia, conduzione, manutenzione del bene decorreranno dalla data di consegna del complesso. Nessun risarcimento sarà dovuto dall’Ente Concedente al Concessionario in caso di ritardo della consegna del complesso.

Il Concessionario si obbliga a fornire all’Ente Concedente per tutta la durata della concessione, servizi gratuiti in orario antimeridiano fino a un monte ore annuo di 100 ore per attività sociali/sportive/culturali/celebrative dell’Ente Concedente, scuole del territorio di ogni ordine e grado, disabili, soggetti in difficoltà segnalati dal Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale CISA 12, servizi del CISA 12 e della competente ASL territoriale, Comunità di recupero ed Associazioni di volontariato operanti a favore del territorio comunale, con modalità preventivamente concordate con il competente Ufficio Sport comunale.

Il Concessionario si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, società e associazioni per l’utilizzo del complesso.

Il Concessionario alla scadenza della concessione si impegna a riconsegnare al Comune il complesso sportivo e i relativi impianti e pertinenze secondo quanto indicato dalla presente Convenzione.

Il Concessionario è tenuto, inoltre:

- a) a partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione stabiliti;
- b) ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo secondo le previsioni del progetto esecutivo e del piano di manutenzione del complesso sportivo e delle sue parti in relazione al ciclo di vita, elaborato a corredo degli atti progettuali;
- c) ad erogare i servizi all’utenza oggetto della concessione nel pieno rispetto della convenzione e dei documenti contrattuali ed in particolare garantendo gli standard qualitativi indicati nel documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione” facente parte della proposta progettuale;

- d) acquisire, mantenere valide ed efficaci durante la concessione tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori e alla gestione del complesso sportivo, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento;
- e) costituire e mantenere efficaci per l'intera durata della concessione tutte le cauzioni, le garanzie di esecuzione e le polizze assicurative all'uopo prescritte dal Codice dei Contratti Pubblici e dalla presente convenzione (articoli 26 e 27);
- f) eseguire tutte le attività oggetto della presente convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa all'uopo applicabile;
- g) rispettare i tempi previsti nella presente convenzione e nel cronoprogramma di progetto, dandone periodica comunicazione all'Ente Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
- h) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dall'Ente Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- i) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela del lavoro, rispettando scrupolosamente, le disposizioni di legge e dei contratti di lavoro previsti per le società sportive dilettantistiche, nonché le norme di sicurezza del personale sull'ambiente di lavoro e di prevenzione infortuni, le obbligazioni a proprio carico in materia di igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- j) assicurare le risorse economiche ed i mezzi finanziari e gli investimenti occorrenti per la realizzazione dei lavori oggetto della concessione e la gestione dei servizi;
- k) assumersi tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale.

Ai sensi dell'art.165, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario ha presentato dichiarazione circa la finanziabilità dei lavori.

Resta salva la facoltà del Concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine.

Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione ai sensi del presente comma, il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi sulla sicurezza:

- a) osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) redigere il D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- c) predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo;
- d) avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

Sono a carico del Concessionario i seguenti obblighi in materia di tutela del lavoro:

- a) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 30 con particolare riferimento al c.3, del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) osservare e fare osservare alle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti l'opera in concessione, le vigenti norme a tutela del lavoro del personale dipendente, con particolare riferimento al rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL del comparto di appartenenza e delle ulteriori disposizioni previste dal contratto collettivo stesso, alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, alla sicurezza ed alla salute ed alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) far osservare gli obblighi di cui al punto b) dalle proprie eventuali imprese subappaltatrici e/o affidatarie di appalti afferenti all'opera in concessione nelle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori nonché durante la gestione economica e funzionale dell'opera e del complesso sportivo;
- d) impiegare personale in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale ed in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento della gestione del complesso e l'erogazione a regola

d'arte dei servizi all'utenza, nel rispetto della vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale e di sicurezza, con oneri a proprio carico;

e) ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici l'Ente Concedente ha diritto di avvalersi della cauzione nel limite dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene svolta la gestione economica e funzionale dell'opera e degli impianti sportivi oggetto della concessione. L'Ente Concedente potrà incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del citato Codice per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione;

f) le disposizioni di cui al punto e) si applicano anche nel caso in cui le violazioni ivi citate siano riconducibili alle imprese subappaltatrici/sub concessionarie del Concessionario atteso che, in conformità all'art. 174, comma 5, del Codice il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente ed è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il Concessionario inoltre si obbliga a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dall'Ente Concedente;
- b) fornire all'Ente Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e rendere disponibili tali documenti anche su supporto elettronico;
- c) trasmettere al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- d) partecipare alle ispezioni che il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dallo stesso designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di collaudo;
- e) informare tempestivamente l'Ente Concedente in relazione:

- ad ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione dei lavori o nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'impianto o dei servizi;
 - alla sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
 - ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla concessione, sul progetto, sulla gestione dell'opera, sul contratto di finanziamento e in generale sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;
- f) inviare periodicamente, con cadenza da concordare con il Responsabile Unico del Procedimento, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l'esercizio del potere di controllo da parte dell'Ente Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato";
- g) tenere indenne l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, il Concessionario è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state dal Concessionario stesso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati all'Ente Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quale diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente,
dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque il Concessionario si avvalga per l'esecuzione della concessione, sia durante la fase di realizzazione dei lavori previsti, sia durante la fase di gestione;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione definitiva e/o esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione del complesso, dei servizi e in generale di tutte le attività connesse all'utilizzo di locali, attrezzature, materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio oggetto di contratto;

d) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare l'Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.

Gli appalti dei lavori e dei servizi affidati non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente Concedente della perfetta esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga: a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136; b) a comunicare all'Ente Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i; c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi all'Ente Concedente; d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 38 del Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì: a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; b) a dare immediata comunicazione all'Ente Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Ente Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

**ANALISI SERVIZIO – COMPLESSO SPORTIVO DI VIA
PRACAVALLO – A TERZI DOMANDA INDIVIDUALE**

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – a terzi domanda individuale

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed

economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovraccompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'**art. 15**, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'**art. 8**, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzi come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l'**art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all'articolo 10, comma 4, risulti necessaria l'istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l'ente locale verifica se la prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovraccompensazioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore da' adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
- d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- a) tasso di inflazione programmata;
- b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;
- c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;
- d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'**art. 28**, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

- “1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.
- 2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la cognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale cognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La cognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione del plesso sportivo di Nichelino sito in Via Pracavallo

Contratto di servizio

Oggetto:

- concessione della gestione temporanea del complesso sportivo calcistico comunale di via Pracavallo dall'1.08.2019 sino al 31.07.2020 con D.D. 651/027/2019, con sospensione causa Covid-19 dal 5.03.2020 e ripresa (parziale) dal 15.06.2020, di cui alla D.D. di presa atto verbale di sospensione e ripresa N. 943/027/2020
- concessione del servizio di gestione temporanea e flessibile del complesso sportivo calcistico comunale di via Pracavallo per anni uno dall'1.08.2021 al 31.07.2022 con D.D. N. 1512/027/2021. Rinnovo anni uno (per il protrarsi dei lavori di riqualificazione) sino al 31.07.2023 con D.D. N. 1518/2022.

Data di approvazione: 30/07/2019

Durata – scadenza affidamento: stagione sportiva 2022/2023 Avvio procedimento revoca il 24.11.22 ai sensi art. 27 del Capitolato e Revoca della concessione con D.D. 2900 del 16.12.2022.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: € 16.000,00 annui

Criteri tariffari: il concessionario dovrà applicare agevolazioni sulle tariffe nei confronti delle famiglie deboli

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

In considerazione dell'emergenza sanitaria da covid-19, il Concessionario si impegna a redigere, adottare e applicare uno specifico Protocollo di Sicurezza Sanitaria per il contenimento del virus. Il Protocollo dovrà riportare la planimetria della struttura e i percorsi di ingresso e di uscita, assicurando il necessario distanziamento, nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al covid-19.

Il Protocollo di Sicurezza dovrà elencare le misure organizzative e di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus per lo svolgimento dell'attività sportiva, nonché prevedere idonea formazione e informazione del personale, pulizia e disinfezione degli ambienti, utilizzo degli spogliatoi, modalità di accesso del pubblico, organizzazione degli spazi comuni, etc.

È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più posizioni, per consentire facile accesso agli operatori e ai minori.

Il Concessionario deve garantire la fornitura di tutti i DPI al personale all'interno del complesso sportivo. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione da covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Deve essere prevista la pulizia, la disinfezione e l'adeguata areazione di tutti gli ambienti al chiuso dopo ogni utilizzo.

Si precisa che, al momento della stesura del Protocollo, si dovrà fare riferimento alle più recenti normative emanate in materia di contrasto al covid-19 e che, durante tutto il periodo di svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà effettuare eventuali aggiornamenti/ modifiche sulla base di nuove disposizioni normative.

Interventi di manutenzione ordinaria

- regolare mantenimento dei due terreni da gioco, tosatura dell'erba e innaffiatura nell'arco dell'anno per consentire il regolare svolgimento delle attività e delle partite;
- costante ed accurata pulizia ed igienizzazione/sanificazione del complesso sportivo, con pulizia e igienizzazione giornaliera degli spogliatoi e dei servizi igienici e con frequenza secondo effettivo utilizzo, nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria;
- pulizia del magazzino, cura e mantenimento in stato di efficienza dell'attrezzatura ivi riposta;
- sostituzione vetri, serrature, manopole, etc., danneggiati o asportati, riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- interventi di piccola manutenzione ordinaria del complesso sportivo, comprensivo di ogni sua pertinenza, arredi, attrezzature, impianti e beni mobili ivi presenti;

Rimane a carico del Concessionario la predisposizione di uno specifico fascicolo di manutenzione da esibire all'Amministrazione Comunale ad ogni sua richiesta.

Qualsiasi innovazione, modifica o miglioria che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, dovrà obbligatoriamente essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, realizzata con le procedure indicate e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici e di durata della convenzione e dovrà essere realizzata esclusivamente a spese del Concessionario. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di erogare eventuali contributi.

Il Concessionario provvederà a proprie spese all'acquisto di nuove attrezzature e arredi, certificati a norma di legge, per spogliatoi, altri locali ed impianti, rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Tali beni, al termine della concessione, diverranno di proprietà comunale.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- le utenze relative ai consumi di energia elettrica, telefoniche, spese e oneri per l'ordinaria manutenzione, quali ad esempio sgombero neve, rifiuti e smaltimento, etc.,
- i macchinari e gli attrezzi di lavoro, le reti delle porte, il gesso per le tracciature, la segatura da impiegare in caso di pozzanghere o fango, il concime, le sementi, la terra e la sabbia, il materiale per la pulizia e disinfezione degli spogliatoi e degli altri locali del complesso.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 8.1, Il complesso sportivo dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico ambientali e garantendo la dotazione degli addetti, di attrezzature e materiali e i controlli secondo la normativa stabilita dall'atto di intesa tra Stato e Regioni e la normativa relativa agli aspetti igienico-sanitari, nonché dal D.M. 18/3/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della convenzione.

Il Concessionario e, solidamente con esso tutti gli aventi titolo:

a) è responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento del complesso sportivo, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale/collaboratori/soci/volontari e con i terzi;

- b) è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- c) è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario;
- d) attenzione particolare dovrà esser osservata dal Concessionario alla sorveglianza della regolare entrata ed uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza con particolare riferimento ai bambini, consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente ove non sia previsto un servizio apposito a carico del Concessionario.

Presso il complesso sportivo deve essere affissa la planimetria di orientamento e il piano di sicurezza della struttura, redatti e forniti dal Comune.

Il Concessionario si impegna ad attuare il piano di sicurezza predisposto dal Comune.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di legge, alla designazione dei lavoratori/collaboratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica, ai sensi degli artt. 18 comma 1) e 43 comma 3) D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario deve attuare nei confronti dei propri collaboratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale/collaboratori/soci/volontari tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

Per tutta la durata della concessione, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che deve in particolare provvedere a:

- nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica comunicandolo formalmente al Servizio Gestione Fabbricati,

- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati.

Al Concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo ed in un quadro collaterale delle finalità di cui all'art. 1:

- il diritto di esclusiva di pubblicità;
- l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- l'esercizio di bar/punto ristoro e/o distributori automatici di alimenti e bevande all'interno del complesso sportivo, direttamente o tramite terzi, previa installazione dei relativi impianti ove non esistenti, a proprie spese.

L'esercizio di tali attività è riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività del complesso sportivo oggetto della presente concessione.

Resta fermo che in nessun caso l'esercizio del bar/punto ristoro e/o distributori automatici potrà essere condotto una volta concluso il rapporto contrattuale.

I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

Il Concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente capitolo.

In particolare, a titolo esemplificativo, dovrà:

- curare la gestione delle attività sportive, di carattere aggregativo, didattico, ludico e sociale secondo le finalità espresse all'art. 1 del presente capitolo e improntata alla massima flessibilità nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'erogazione del servizio;
- acquisire qualsiasi licenza e/o permesso per l'esercizio delle attività svolte;
- osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico;

- garantire l'accesso libero a tutte le categorie di utenza per attività compatibili con l'utilizzo libero del complesso sportivo, non condizionato pertanto al possesso dello status di socio del gestore o dei soggetti sportivi utilizzatori dell'impianto;
- garantire la promozione per la valorizzazione della struttura attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione, nonché la completa ed aggiornata informazione/comunicazione all'utenza;
- osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari;
- effettuare il servizio di pulizia delle strutture, anche mediante subappalto a terzi a tal fine abilitati, con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli di qualità del servizio;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività;
- provvedere alla custodia ed alla sorveglianza del complesso;
- comunicare, contestualmente alla consegna del complesso sportivo, l'organigramma delle cariche sociali e del personale/collaboratori/soci/volontari e, successivamente, ogni eventuale variazione inerenti a tali organigrammi;
- provvedere alla tenuta di regolare contabilità nel rispetto della normativa fiscale;
- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo;
- provvedere alle spese relative all'eventuale impiego di personale/collaboratori/soci/volontari necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori nonché dei Contratti Collettivi di riferimento;
- sostenere le spese per le utenze di energia elettrica e telefoniche relative alla gestione dell'impianto nonché a volturare a proprie spese i relativi contratti in essere;
- controllare con cura i consumi di luce, acqua, gas e telefono;
- provvedere al pagamento della T.A.R.E.S., se dovuta, e ad effettuare la relativa iscrizione al Servizio di raccolta dei rifiuti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto/convenzione di affidamento della concessione;
- provvedere al pagamento di qualsiasi altro tributo con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell'immobile;

- utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza l’impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione;
- condurre e gestire tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: o impianto di riscaldamento, assumendo con riguardo alla centrale termica la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - impianto di erogazione acqua calda;
 - impianti temporizzatori – docce ed asciugacapelli;
- istituire all’interno della struttura un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale/collaboratori/soci/volontari e materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe approvate dall’Amministrazione comunale anche relative ai servizi a pagamento;
- stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art.23;
- indicare obbligatoriamente nel materiale promozionale delle proprie attività e comunque in tutte le comunicazioni relative al complesso sportivo, la proprietà comunale della struttura.
- Il gestore è tenuto ad attuare la progettazione e gli interventi di carattere sportivo e sociale, secondo le finalità di cui all’art. 1, attraverso piani e/o definizione di monte ore annuali di utilizzo e praticare le agevolazioni sulle tariffe di accesso a favore delle fasce e delle famiglie deboli.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale/collaboratori/soci/volontari in possesso di adeguata qualifica/professionalità e in numero necessario in relazione ai giorni ed alle ore di funzionamento del complesso sportivo e alla tipologia di attività svolta.

Con specifico riguardo agli istruttori e agli allenatori impiegati nell’espletamento del servizio ed alle relative qualifiche professionali, il Concessionario è tenuto ad osservare gli standard proposti in sede di offerta.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all’ente concedente, prima dell’avvio del servizio, l’elenco

nominativo del personale/collaboratori/soci/volontari sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale/collaboratori/soci/volontari utilizzato nel complesso corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

Il Concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al Comune il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà quindi comunicare al Comune il numero di telefono cellulare per la sua reperibilità.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale/soci/collaboratori assunti che del personale volontario utilizzato; quest'ultimo dovrà essere compreso nelle polizze assicurative previste dal presente capitolo;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti.

Il Concessionario è tenuto a gestire il complesso sportivo garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità alla cittadinanza in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio e con le finalità di cui all'art. 1., con una modalità di gestione flessibile nell'attuale contesto di emergenza sanitaria e nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al covid-19, con riferimento alla specifica disciplina calcistica e alla generalità delle attività svolte.

Il concessionario dovrà comunque: o mettere a disposizione, per un monte massimo di 100 ore annue, il complesso - con attrezzature, materiale e personale/collaboratori/soci/volontari occorrenti - in perfetto ordine e stato di efficienza, a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, sportive, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione comunale.

Potranno essere previste tariffe agevolate per: le Associazioni di volontariato, le Comunità terapeutiche, i Servizi socioassistenziali del territorio e per i Servizi di recupero terapeutico della competente ASL territoriale;

- concedere in uso il complesso sportivo, per un'incidenza di almeno il 10% del monte ore annuo di utilizzo effettivo, a enti, scuole, associazioni, etc. operanti nel territorio che ne facciano richiesta;
- concedere in uso alle proprie squadre, per le partite di campionato, sino a un massimo dell'80 % degli spazi all'uopo destinati;
- Il Concessionario ha, comunque, la piena autonomia gestionale dell'impianto. Ogni richiesta di inserimento, nei limiti di cui sopra, deve essere compatibile con la programmazione societaria e l'esclusione deve essere debitamente motivata;
- il Concessionario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, associazioni o gruppi sportivi; scolaresche. Questi soggetti dovranno far capo a referenti che se ne assumano la responsabilità;
- curare e registrare le prenotazioni dell'impianto calcistico e delle sue attrezzature, che dovranno essere comunicate preventivamente all'Ufficio Sport del Comune;
- il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Il complesso sportivo dovrà recare ben visibile - a cura del Concessionario - la scritta "COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE di via Pracavallo, con lo stemma dell'Amministrazione Comunale;
- garantire un'apertura minima dell'impianto dalle 9.00 alle 23.00 (dal lunedì al sabato);
- garantire l'apertura domenicale dell'impianto nella fascia oraria minima dalle 9.00 alle 12.00 nel periodo da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, salvo le chiusure per i lavori estivi di manutenzione e in caso di nevicate o piogge tali da compromettere lo stato del terreno di gioco ove praticato e in ogni altro caso ove necessiti. Il Concessionario dovrà informare del provvedimento le Associazioni interessate, tramite comunicazione scritta e avviso esposto presso il complesso. Le chiusure di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Al Concessionario si riconosce autonomia di gestione sui rimanenti spazi e periodi di utilizzo.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 4.03.2021, e per quanto non espressamente previsto dovrà applicare tariffe non superiori a quelle praticate negli impianti sportivi di prossimità per attività corrispondenti o similari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adeguare le tariffe sulla base delle variazioni rilevate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai e di introdurre ulteriori agevolazioni di concerto con il gestore.

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- licenza di esercizio dell'impianto sportivo;
- nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore dell'impianto sportivo e recapito telefonico;
- nominativo del Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;
- planimetria dell'impianto, planimetria di orientamento e piano di sicurezza della struttura;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui sono riportate la data delle attività, la natura e gli esiti.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune o degli organi e/o Autorità preposti alla vigilanza.

Alla scadenza della presente concessione il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto comprensivo di eventuali addizioni e migliorie.

Tale riconsegna deve avvenire entro un termine congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale il termine sarà comunicato al Concessionario via PEC, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi del presente capitolato. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale. Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.

In ogni caso, alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso della concessione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna degli impianti, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale/collaboratori/soci/volontari ed è responsabile dei danni a chiunque causati in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone, compresi i terzi che, autorizzati dal Concessionario, o dall'Amministrazione, dovessero recarsi presso l'impianto.

Sono da ritenersi a carico del Concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di locali, attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il Concessionario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula della contratto/convenzione, a pena la risoluzione della stessa, a dotarsi di idonee polizze assicurative.

La Responsabilità Civile, dovrà riferirsi specificatamente al servizio oggetto della presente concessione.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale/collaboratori/soci/volontari, utenti e terzi, che venissero arrecati dal personale/collaboratori/soci/volontari del Concessionario nell'espletamento del servizio, congruamente comprenderà le seguenti specifiche, salvo migliorie :

- a) Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- b) Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- c) RC del personale/collaboratori/soci/volontari impiegato per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;

d) Danni a terzi da incendio

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale ai fini della stipula della concessione.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, successivamente alla scadenza del contratto/convenzione e/o per un periodo non superiore di 12 (dodici) mesi dalla sua scadenza.

Il Concessionario solleva il concedente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i dirigenti, il personale/collaboratori/soci/volontari, e gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carenze o omessa manutenzione ordinaria o straordinaria che sia posta in capo al Concessionario – purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente disciplinare.

Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dal Concessionario ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito nel presente capitolato.

Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazione laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio, i quali, qualora si ritengano insoddisfatti o abbiano dei reclami da fare o dei suggerimenti da presentare, possono rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

USD Sangonese Boschetto Nichelino 1969 Via Pracavallo, 10042 Nichelino TO. (Revoca della concessione con D.D. 2900 del 16.12.2022)

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie.

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	€ 256,83(78 tesserati)	€ 601,22 (51 tesserati)	€ 708,82 (54 tesserati)
Costo complessivo	€ 20.032,50	€ 30.662,20	€ 38.276,44

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	€ 12.000,00 (utenze acqua, luce, gas)	€ 14.000,00 (utenze acqua, luce, gas) € 8.121,24 Serv. Architettura relativi ai lavori di riqualific. Lotti 2 e 4 (parte)	€ 15.000,00 (utenze acqua, luce, gas) € 14.487,44 Serv. Architettura relativi ai lavori di riqualific. Lotto 1 (parte)
Costi indiretti	8% RUP € 3.704,00 +	8% RUP € 3.958,23+	8% RUP € 4.071,00 +

parametrati in percentuale costo annuo del personale dedicato	2% Istr. Amm.vo €624,50 + 8% istr. Dir. Tecnico € 3.704,00	2% Istr. Amm.vo €624,50 + 8% istr. Dir. Tecnico € 3.958,23	2% Istr. Amm.vo €647,00 + 8% istr. Dir. Tecnico € 4.071,00
---	--	--	--

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: NON VI SONO ENTRATE PER IL COMUNE

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio.

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

Complesso sportivo calcistico comunale di Via Pracavallo – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria da covid-19, il Concessionario si impegna a redigere, adottare e applicare uno specifico Protocollo di Sicurezza Sanitaria per il contenimento del virus. Il Protocollo dovrà riportare la planimetria della struttura e i percorsi di ingresso e di uscita, assicurando il necessario distanziamento, nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al covid-19.

Il Protocollo di Sicurezza dovrà elencare le misure organizzative e di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus per lo svolgimento dell'attività sportiva, nonché prevedere idonea formazione e informazione del personale, pulizia e disinfezione degli ambienti, utilizzo degli spogliatoi, modalità di accesso del pubblico, organizzazione degli spazi comuni, etc.

È necessario garantire la disponibilità di soluzioni/gel a base alcolica presso ogni ambiente ed in più

posizioni, per consentire facile accesso agli operatori e ai minori.

Il Concessionario deve garantire la fornitura di tutti i DPI al personale all'interno del complesso sportivo. Tutto il personale deve essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione da covid-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Deve essere prevista la pulizia, la disinfezione e l'adeguata areazione di tutti gli ambienti al chiuso dopo ogni utilizzo.

Si precisa che, al momento della stesura del Protocollo, si dovrà fare riferimento alle più recenti normative emanate in materia di contrasto al covid-19 e che, durante tutto il periodo di svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà effettuare eventuali aggiornamenti/ modifiche sulla base di nuove disposizioni normative.

Interventi di manutenzione ordinaria

- regolare mantenimento dei due terreni da gioco, tosatura dell'erba e innaffiatura nell'arco dell'anno per consentire il regolare svolgimento delle attività e delle partite;

- costante ed accurata pulizia ed igienizzazione/sanificazione del complesso sportivo, con pulizia e igienizzazione giornaliera degli spogliatoi e dei servizi igienici e con frequenza secondo effettivo utilizzo, nel rispetto del protocollo di sicurezza sanitaria;
- pulizia del magazzino, cura e mantenimento in stato di efficienza dell'attrezzatura ivi riposta;
- sostituzione vetri, serrature, manopole, etc., danneggiati o asportati, riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- interventi di piccola manutenzione ordinaria del complesso sportivo, comprensivo di ogni sua pertinenza, arredi, attrezzature, impianti e beni mobili ivi presenti;

Rimane a carico del Concessionario la predisposizione di uno specifico fascicolo di manutenzione da esibire all'Amministrazione Comunale ad ogni sua richiesta.

Qualsiasi innovazione, modifica o miglioria che il Concessionario volesse apportare all'impianto, nel corso della durata della presente concessione, dovrà obbligatoriamente essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, realizzata con le procedure indicate e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici e di durata della convenzione e dovrà essere realizzata esclusivamente a spese del Concessionario. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di erogare eventuali contributi.

Il Concessionario provvederà a proprie spese all'acquisto di nuove attrezzature e arredi, certificati a norma di legge, per spogliatoi, altri locali ed impianti, rispetto a quelli già installati e in dotazione, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti dell'Amministrazione.

Tali beni, al termine della concessione, diverranno di proprietà comunale.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale, risultante da apposito verbale di consegna, potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- le utenze relative ai consumi di energia elettrica, telefoniche, spese e oneri per l'ordinaria manutenzione, quali ad esempio sgombero neve, rifiuti e smaltimento, etc.,
- i macchinari e gli attrezzi di lavoro, le reti delle porte, il gesso per le tracciature, la segatura da impiegare in caso di pozzanghere o fango, il concime, le sementi, la terra e la sabbia, il materiale per la pulizia e disinfezione degli spogliatoi e degli altri locali del complesso.

Fatto salvo quanto disposto all'art. 8.1, il complesso sportivo dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico ambientali e garantendo la dotazione degli addetti, di attrezzature e materiali e i controlli secondo la normativa stabilita dall'atto di intesa tra Stato e Regioni e la normativa relativa agli aspetti igienico-sanitari, nonché dal D.M. 18/3/96 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della convenzione.

Il Concessionario e, solidamente con esso tutti gli aventi titolo:

- a) è responsabile, nell'ambito dell'attività di gestione e del funzionamento del complesso sportivo, del rapporto con gli utenti, con il proprio personale/collaboratori/soci/volontari e con i terzi;
- b) è garante del corretto uso dell'impianto da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull'uso dello stesso da parte degli utilizzatori;
- c) è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario;
- d) attenzione particolare dovrà esser osservata dal Concessionario alla sorveglianza della regolare entrata ed uscita degli utenti e del pubblico ed ai servizi di accoglienza con particolare riferimento ai bambini, consentendo l'ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti nel prepararsi alla lezione e nel rivestirsi successivamente ove non sia previsto un servizio apposito a carico del Concessionario.

Presso il complesso sportivo deve essere affissa la planimetria di orientamento e il piano di sicurezza della struttura, redatti e forniti dal Comune.

Il Concessionario si impegna ad attuare il piano di sicurezza predisposto dal Comune.

Il Concessionario è tenuto, ai sensi di legge, alla designazione dei lavoratori/collaboratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi dell'attestato di idoneità tecnica, ai sensi degli artt. 18 comma 1) e 43 comma 3) d.lgs. 81/2008.

Il Concessionario deve attuare nei confronti dei propri collaboratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale/collaboratori/soci/volontari tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all'interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.

Per tutta la durata della concessione, viene delegato al Concessionario la titolarità e responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull'attività esercitata ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", che deve in particolare provvedere a:

- nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica comunicandolo formalmente al Servizio Gestione Fabbricati,
- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati.

Al Concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo ed in un quadro collaterale delle finalità di cui all'art. 1:

- il diritto di esclusiva di pubblicità;
- l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- l'esercizio di bar/punto ristoro e/o distributori automatici di alimenti e bevande all'interno del complesso sportivo, direttamente o tramite terzi, previa installazione dei relativi impianti ove non esistenti, a proprie spese.

L'esercizio di tali attività è riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal gestore. Dette autorizzazioni opereranno limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività del complesso sportivo oggetto della presente concessione.

Resta fermo che in nessun caso l'esercizio del bar/punto ristoro e/o distributori automatici potrà essere condotto una volta concluso il rapporto contrattuale.

I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli

concorrenti e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.

Il Concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi e ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per assicurare la gestione di cui al presente capitolo.

In particolare, a titolo esemplificativo, dovrà:

- curare la gestione delle attività sportive, di carattere aggregativo, didattico, ludico e sociale secondo le finalità espresse all'art. 1 del presente capitolo e improntata alla massima flessibilità nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, al fine di garantire l'erogazione del servizio;
- acquisire qualsiasi licenza e/o permesso per l'esercizio delle attività svolte;
- osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico;
- garantire l'accesso libero a tutte le categorie di utenza per attività compatibili con l'utilizzo libero del complesso sportivo, non condizionato pertanto al possesso dello status di socio del gestore o dei soggetti sportivi utilizzatori dell'impianto;
- garantire la promozione per la valorizzazione della struttura attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione, nonché la completa ed aggiornata informazione/comunicazione all'utenza;
- osservare la vigente normativa in tema di requisiti igienico sanitari;
- effettuare il servizio di pulizia delle strutture, anche mediante subappalto a terzi a tal fine abilitati, con tempi e modalità tali da garantire adeguati livelli di qualità del servizio;
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività;
- provvedere alla custodia ed alla sorveglianza del complesso;
- comunicare, contestualmente alla consegna del complesso sportivo, l'organigramma delle cariche sociali e del personale/collaboratori/soci/volontari e, successivamente, ogni eventuale variazione inerenti a tali organigrammi;
- provvedere alla tenuta di regolare contabilità nel rispetto della normativa fiscale;
- effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione degli impianti con propri prodotti di consumo;

- provvedere alle spese relative all’eventuale impiego di personale/collaboratori/soci/volontari necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale e di sicurezza dei lavoratori nonché dei Contratti Collettivi di riferimento;
- sostenere le spese per le utenze di energia elettrica e telefoniche relative alla gestione dell’impianto nonché a volturare a proprie spese i relativi contratti in essere;
- controllare con cura i consumi di luce, acqua, gas e telefono;
- provvedere al pagamento della T.A.R.E.S., se dovuta, e ad effettuare la relativa iscrizione al Servizio di raccolta dei rifiuti entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto/convenzione di affidamento della concessione;
- provvedere al pagamento di qualsiasi altro tributo con la sola esclusione di quelli afferenti la proprietà dell’immobile;
- utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza l’impianto con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione;
- condurre e gestire tutti gli impianti tecnologici ed in particolare a titolo indicativo e non esaustivo: o impianto di riscaldamento, assumendo con riguardo alla centrale termica la qualifica di terzo responsabile ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni;
 - impianto di erogazione acqua calda;
 - impianti temporizzatori – docce ed asciugacapelli;
- istituire all’interno della struttura un servizio di primo soccorso con permanenti dotazioni di personale/collaboratori/soci/volontari e materiale medicamentoso e farmaci di primo soccorso non scaduti e ben conservati;
- tenere esposto e ben visibile, per tutta la durata della gestione, un cartello con evidenziate tutte le tariffe approvate dall’Amministrazione comunale anche relative ai servizi a pagamento;
- stipulare idonee polizze assicurative come dettagliato al successivo art.23;
- indicare obbligatoriamente nel materiale promozionale delle proprie attività e comunque in tutte le comunicazioni relative al complesso sportivo, la proprietà comunale della struttura.

- Il gestore è tenuto ad attuare la progettazione e gli interventi di carattere sportivo e sociale, secondo le finalità di cui all'art. 1, attraverso piani e/o definizione di monte ore annuali di utilizzo e praticare le agevolazioni sulle tariffe di accesso a favore delle fasce e delle famiglie deboli.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale/collaboratori/soci/volontari in possesso di adeguata qualifica/professionalità e in numero necessario in relazione ai giorni ed alle ore di funzionamento del complesso sportivo e alla tipologia di attività svolta.

Con specifico riguardo agli istruttori e agli allenatori impiegati nell'espletamento del servizio ed alle relative qualifiche professionali, il Concessionario è tenuto ad osservare gli standard proposti in sede di offerta.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale/collaboratori/soci/volontari sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale/collaboratori/soci/volontari utilizzato nel complesso corredato dei dati anagrafici, dei titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti comunicare ogni variazione che nel corso del rapporto dovesse intervenire nell'organico indicato nella comunicazione iniziale.

Il Concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al Comune il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario dovrà quindi comunicare al Comune il numero di telefono cellulare per la sua reperibilità.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, ivi compresi i CC.NN.LL. di categoria e gli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni.

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'opera sia del personale/soci/collaboratori assunti che del personale volontario utilizzato; quest'ultimo dovrà essere compreso nelle polizze assicurative previste dal presente capitolo;

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi competenti.

Il Concessionario è tenuto a gestire il complesso sportivo garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità alla cittadinanza in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio e con le

finalità di cui all'art. 1., con una modalità di gestione flessibile nell'attuale contesto di emergenza sanitaria e nel rispetto delle vigenti normative di contrasto al covid-19, con riferimento alla specifica disciplina calcistica e alla generalità delle attività svolte.

Il concessionario dovrà comunque: o mettere a disposizione, per un monte massimo di 100 ore annue, il complesso - con attrezzature, materiale e personale/collaboratori/soci/volontari occorrenti - in perfetto ordine e stato di efficienza, a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, sportive, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione comunale.

Potranno essere previste tariffe agevolate per: le Associazioni di volontariato, le Comunità terapeutiche, i Servizi socioassistenziali del territorio e per i Servizi di recupero terapeutico della competente ASL territoriale;

- concedere in uso il complesso sportivo, per un'incidenza di almeno il 10% del monte ore annuo di utilizzo effettivo, a enti, scuole, associazioni, etc. operanti nel territorio che ne facciano richiesta;
- concedere in uso alle proprie squadre, per le partite di campionato, sino a un massimo dell'80 % degli spazi all'uopo destinati;
- Il Concessionario ha, comunque, la piena autonomia gestionale dell'impianto. Ogni richiesta di inserimento, nei limiti di cui sopra, deve essere compatibile con la programmazione societaria e l'esclusione deve essere debitamente motivata;
- il Concessionario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, associazioni o gruppi sportivi; scolaresche. Questi soggetti dovranno far capo a referenti che se ne assumano la responsabilità;
- curare e registrare le prenotazioni dell'impianto calcistico e delle sue attrezzature, che dovranno essere comunicate preventivamente all'Ufficio Sport del Comune;
- il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Il complesso sportivo dovrà recare ben visibile - a cura del Concessionario - la scritta "COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE di via Pracavallo, con lo stemma dell'Amministrazione Comunale;
- garantire un'apertura minima dell'impianto dalle 9.00 alle 23.00 (dal lunedì al sabato); garantire l'apertura domenicale dell'impianto nella fascia oraria minima dalle 9.00 alle 12.00 nel periodo da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, salvo le chiusure per i

lavori estivi di manutenzione e in caso di nevicate o piogge tali da compromettere lo stato del terreno di gioco ove praticato e in ogni altro caso ove necessiti. Il Concessionario dovrà informare del provvedimento le Associazioni interessate, tramite comunicazione scritta e avviso esposto presso il complesso. Le chiusure di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Al Concessionario si riconosce autonomia di gestione sui rimanenti spazi e periodi di utilizzo.

Il Concessionario dovrà applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 4.03.2021, e per quanto non espressamente previsto dovrà applicare tariffe non superiori a quelle praticate negli impianti sportivi di prossimità per attività corrispondenti o similari.

L'Amministrazione Comunale si riserva di adeguare le tariffe sulla base delle variazioni rilevate dall'ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai e di introdurre ulteriori agevolazioni di concerto con il gestore.

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- licenza di esercizio dell'impianto sportivo;
- nominativo del Direttore Tecnico Responsabile e Coordinatore dell'impianto sportivo e recapito telefonico;
- nominativo del Responsabile della sicurezza e dell'osservanza del divieto di fumo;
- planimetria dell'impianto, planimetria di orientamento e piano di sicurezza della struttura;
- documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;
- registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui sono riportate la data delle attività, la natura e gli esiti.

I suddetti documenti dovranno essere esibiti a semplice richiesta del Comune o degli organi e/o Autorità preposti alla vigilanza.

Alla scadenza della presente concessione il Concessionario deve riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'impianto comprensivo di eventuali addizioni e migliorie.

Tale riconsegna deve avvenire entro un termine congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale, in caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale il termine sarà comunicato al Concessionario via PEC, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Gli immobili e mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All'atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili.

L'Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi del presente capitolato. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall'Amministrazione Comunale. Eventuali immobili o lavori realizzati senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale non daranno in nessun caso diritto ad alcun indennizzo a favore del Concessionario neppure sotto forma di rimborso per la parte dell'investimento non ammortizzata.

In ogni caso, alla scadenza della concessione, l'Amministrazione Comunale ha diritto di pretendere la messa in ripristino a spese del Concessionario oppure di acquisire le nuove opere senza alcun compenso. La messa in ripristino potrà essere richiesta anche nel corso della concessione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano avuto luogo senza il predetto consenso scritto.

Se in occasione della riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria, il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un corrispettivo per la loro sistemazione.

Il Concessionario, all'atto della riconsegna degli impianti, ha il diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale/collaboratori/soci/volontari ed è responsabile dei danni a chiunque causati in relazione all'espletamento del servizio od a cause ad esso connesse.

Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni alle persone, compresi i terzi che, autorizzati dal Concessionario, o dall'Amministrazione, dovessero recarsi presso l'impianto.

Sono da ritenersi a carico del Concessionario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di locali, attrezzature, di materiali e di quanto necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il Concessionario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula della contratto/convenzione, a pena la risoluzione della stessa, a dotarsi di idonee polizze assicurative.

La Responsabilità Civile, dovrà riferirsi specificatamente al servizio oggetto della presente concessione.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale/collaboratori/soci/volontari, utenti e terzi, che venissero arrecati dal personale/collaboratori/soci/volontari del Concessionario nell'espletamento del servizio, congruamente comprenderà le seguenti specifiche, salvo migliorie:

- a) Descrizione puntuale del rischio assicurato;
- b) Responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- c) RC del personale/collaboratori/soci/volontari impiegato per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- d) Danni a terzi da incendio

Copia delle polizze e delle quietanze di pagamento dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale ai fini della stipula della concessione.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, successivamente alla scadenza del contratto/convenzione e/o per un periodo non superiore di 12 (dodici) mesi dalla sua scadenza.

Il Concessionario solleva il concedente da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate, il Concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti nel presente affidamento. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune, in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il Concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i dirigenti, il personale/collaboratori/soci/volontari, e gli amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto – non derivanti tuttavia da carenze o omessa manutenzione ordinaria o straordinaria che sia posta in capo al Concessionario – purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo segnalata secondo quanto prescritto dal presente disciplinare.

Eventuali modifiche o deroghe alle prescrizioni del presente articolo dovranno essere, per iscritto, richieste dal Concessionario ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

*ANALISI SERVIZIO – SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA
VITTIME DI CERNOBYL, 32*

Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32

Contratto di servizio

Oggetto:

- concessione del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in Nichelino, via Vittime di Cernobyl n. 32 con manutenzione ordinaria e straordinaria

Data di approvazione: 03/03/2016

Durata – scadenza affidamento: durata di 20 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, 02/03/36 rep. N. 15645

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: pari ad € 16.780.000,00 compresi oneri per la sicurezza, così suddiviso:

- Importo servizi in concessione: € 16.000.000,00 = (€ 800.000,00 circa/anno x 20 anni);
- Importo opere manutenzione straordinaria € 780.000,00 così ripartito:
 - o Esecuzione lavori IVA esclusa € 585.500,00
 - o Oneri di sicurezza € 23.750,00
 - o Somme a disposizione (progettazione, direzione lavori, collaudo, accatastamenti, agibilità, imprevisti, IVA, ...): € 170.521,80
 - o Arrotondamenti: € 228,20

Criteri tariffari: Le tariffe praticate all'utenza sono quelle indicate dal Concessionario nell'offerta e determinate sulla base della valutazione economico-finanziaria del progetto di gestione.

Le predette tariffe resteranno invariate durante la gestione, in relazione anche a quanto indicato nel Piano Economico-Finanziario di offerta.

Dopo un anno dall'entrata in vigore delle tariffe, è consentito al Concessionario di adeguare annualmente le stesse, nella misura massima pari alla corrispondente variazione dell'indice ISTAT-FOI. Nel caso di aumento maggiore, il medesimo dovrà essere adeguatamente motivato.

Gli adeguamenti suindicati dovranno essere richiesti entro il 30 Novembre dell'anno antecedente e dovranno essere concordati ed approvati dal Comune di Nichelino. Nel corso dell'anno non è consentita alcuna forma di aggiornamento.

Al fine di favorire la più ampia fruibilità dell'impianto da parte della cittadinanza, il Concessionario propone in sede di offerta e dovrà praticare durante il periodo di gestione tariffe agevolate/abbonamenti/riduzioni/eventuali esenzioni dal pagamento della quota di iscrizione, a favore di particolari categorie di utenti - quali ad esempio studenti, fruitori dei centri estivi, anziani, utenze privilegiate oltre le gratuità previste, famiglie con più di un figlio iscritto, accompagnatori – residenti nel territorio comunale.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto, la concessione comporta a carico del Concessionario, tutti gli oneri legati alle attività manutentive ordinarie e straordinarie indispensabili al mantenimento della struttura durante tutto il periodo della concessione ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la gestione tecnico-amministrativa dell'intera struttura dell'impianto natatorio e delle attività che in esso si svolgono;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria (oneri professionali compresi) delle strutture ivi presenti, degli impianti tecnologici, delle vasche, degli arredi, delle attrezzature della piscina e delle aree di pertinenza della stessa, il tutto finalizzato sia alla messa a norma ed agli adeguamenti previsti dalle normative applicabili in tema di prevenzione incendi, impiantistica sportiva, igiene e sanità, sia al mantenimento funzionale della struttura per tutta la durata della concessione, così come specificatamente indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) la realizzazione degli interventi migliorativi (oneri professionali compresi) volti alla riqualificazione dell'impianto. In particolare si intende per interventi migliorativi volti alla riquali-

ficazione dell'impianto l'insieme di interventi di carattere edile e tecnologico, proposti dal Concessionario e valutati in sede di gara, comprensivi dell'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alla realizzazione del programma di gestione ad integrazione di quelli in dotazione;

- d) la programmazione, il coordinamento dell'attività sportiva, ricreativa e l'assistenza bagnanti;
- e) la direzione amministrativa e tecnico organizzativa;
- f) la custodia, l'apertura, la chiusura e la sorveglianza delle strutture, degli impianti presenti, delle relative attrezzature ed arredi;
- g) la conduzione dei servizi accessori, delle pulizie di tutti i locali, di tutti i componenti relativi agli impianti e degli arredi;
- h) il controllo ed il funzionamento degli impianti tecnologici ivi incluse le necessarie verifiche periodiche;
- i) la cura delle aree verdi presenti, dei percorsi pedonali e di quelli carrai di pertinenza;
- j) l'intestazione ed il pagamento di tutte le utenze relative ai consumi necessari al funzionamento degli impianti (Energia elettrica, Gas, Acqua potabile, Telefonia, Raccolta Rifiuti ecc.);
- k) la predisposizione del piano di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e la nomina del responsabile incaricato del servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08).

L'uso della struttura natatoria sportiva è garantito a tutti i cittadini dietro corrispettivo come da piano tariffario, nonché ai gruppi sportivi ed alle associazioni operanti sul territorio comunale compatibilmente con il calendario attività fissato dal Concessionario.

Il Concessionario prevede nella proposta gestionale e nel Regolamento una priorità di iscrizione e accesso per i residenti nichelnesi.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto natatorio garantendone il massimo utilizzo e la massima fruibilità alla cittadinanza, in coerenza con l'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

Le modalità di utilizzo dell'impianto e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il Concessionario è tenuto ad attuare.

Il gestore deve comunque:

- prevedere una sospensione annuale non superiore a trenta giorni oltre le festività comandate, ripartita anche in più periodi, per consentire anche il ricambio completo dell'acqua nelle vasche;
- garantire un'apertura minima dell'impianto di 80 ore settimanali con obbligo di estensione dell'orario secondo quanto eventualmente offerto in sede di gara;
- garantire durante tutto l'orario di apertura dell'impianto la disponibilità per il nuoto libero di almeno due corsie dal lunedì al venerdì, di almeno una corsia al sabato nelle fasce orarie più funzionali alla fruizione da parte di lavoratori e studenti (in particolare pause pranzo e fasce serali) e di tutte le corsie alla domenica;
- garantire la fruizione gratuita alle utenze privilegiate cittadine (alunni delle scuole nichelini in orario didattico, portatori d'handicap, disabili, cittadini segnalati dai Servizi socio-assistenziali, dalle comunità terapeutiche, A.S.L.,) con le condizioni prescritte dall'art. 26;
- garantire priorità di iscrizione e di accesso ai residenti nel Comune di Nichelino;
- mettere a disposizione gratuita dell'Ente concedente la piscina completa di personale fino ad un massimo di 3 giornate all'anno da concordare preventivamente;
- coordinare, attuare, gestire e monitorare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto natatorio, assicurando che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:
 - corsi di acquaticità e di nuoto mirati alle diverse fasce d'età a partire dalla prima infanzia/nuoto libero/corsi di nuoto per gestanti/attività per anziani/attività per portatori di handicap e disabili/corsi di nuoto in orario scolastico per gli alunni delle scuole del Comune di Nichelino e attività per centri estivi (comunali e organizzati da Associazioni e Parrocchie sul territorio)/ginnastica in acqua (acquagym, hydrobike ...)/nuoto libero ed attività collaterali e del tempo libero nel periodo estivo/nuoto agonistico e salvamento;

- garantire uno spazio congruo per le attività del settore agonistico e di salvamento dell’Associazione cui il Concessionario subentra nella gestione;
- prevedere collaborazioni con l’associazionismo e con i soggetti del cosiddetto “terzo settore”(onlus, imprese sociali, cooperative e simili) presenti nel territorio comunale con progettualità da avviare nell’ambito dello sviluppo delle attività natatorie, sportive, didattiche, ricreative, così da garantire il più ampio pluralismo associativo. Pur nel rispetto delle esigenze gestionali, il Concessionario dovrà individuare fasce orarie per l’attività organizzata con le associazioni tali da consentire una congrua fruibilità da parte delle stesse anche in relazione alla tipologia di attività svolta e all’utenza di riferimento;
- promuovere adeguatamente il programma delle attività, mediante produzione e distribuzione di materiale informativo, creazione e gestione di un sito internet, etc. coordinando tali attività con l’attività promozionale svolta dall’Ufficio Sport e dall’Ufficio Comunicazione comunali.

Le modalità e le condizioni organizzative minimali di gestione del servizio sopra descritte, a cui il Concessionario dovrà attenersi, non possono essere derivate ma solo integrate dalle condizioni offerte in sede di gara. Al Concessionario si riconosce autonomia di gestione sui rimanenti spazi e periodi di utilizzo.

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

All’Amministrazione Comunale è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti il servizio e potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolo, verificare e richiedere documentazione, per monitorare il livello qualitativo e quantitativo del servizio e l’osservanza di quanto stabilito nel presente capitolo.

Il Concessionario dovrà favorire l’attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazione laddove richieste.

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Resta salva l'autonomia organizzativa del Concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato e dal piano di gestione tecnico-manutentiva presentati in sede di gara.

Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.

Servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

S.C.S.D. Centro Nuoto Nichelino (Codice Fiscale: 94005350015), con sede legale in Nichelino (TO), via Vittime di Cernobyl, 32

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell’amministrazione affidante rispetto al totale dell’attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell’Ente nell’ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell’Ente, derivanti dall’attuazione del contratto e dall’erogazione del servizio (se diverse), nell’ultimo triennio: non sussiste la fattispecie.

Servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale sito in via Vittime di Cernobyl, 32 – schema relazione - andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell’ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	€ 12,55 (640 tesserati circa, riduzione del 60% del numero medio di tesserati nel biennio pre-covid)	€ 8,90 (960 tesserati circa, riduzione del 40% del numero medio di tesserati nel biennio pre-covid)	€ 6,87 (1.280 tesserati circa, riduzione del 20% del numero medio di tesserati nel biennio pre-covid)
Costo complessivo	€ 8.032,50	€ 8.540,96	€ 8.789,00

Costi di competenza del servizio nell’ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell’ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	Nessun contributo in conto gestione o in conto impianti, utenze carico Concessionario.	Nessun contributo in conto gestione o in conto impianti, utenze carico Concessionario.	Nessun contributo in conto gestione o in conto impianti, utenze carico Concessionario.
Costi indiretti	8% RUP € 3.704,00 +	8% RUP € 3.958,23+	8% RUP € 4.071,00 +

Parametrati in percentuale costo annuo del personale dedicato	2% Istr. Amm.vo €624,50 + 8% istr. Dir. Tecnico € 3.704,00	2% Istr. Amm.vo €624,50 + 8% istr. Dir. Tecnico € 3.958,23	2% Istr. Amm.vo €647,00 + 8% istr. Dir. Tecnico € 4.071,00
---	--	--	--

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
N/A	N/A	N/A	N/A

Natura delle entrate: NON VI SONO ENTRATE PER IL COMUNE

*ANALISI SERVIZIO – CENTRO CULTURALE GIOVANILE
MARCO FIORINDO – FACTORY*

CENTRO CULTURALE GIOVANILE DEL COMUNE DI NICHELINO – SCHEMA RELAZIONE – NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Gestione del plesso sportivo di Nichelino sito in Via Pracavallo

Contratto di servizio

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory, sito in via del Castello n. 15, Nichelino.

Data di approvazione: 30 giugno 2021

Durata – scadenza affidamento: 30 giugno 2024

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: valore complessivo 210.000,00 euro, 38.000,00 su base annua

Criteri tariffari: Il corrispettivo mensile sarà riconosciuto in misura fissa ed invariabile, a sostegno delle attività varie di gestione (stipendi, servizi, materiale di consumo, ...).

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Al soggetto aggiudicatario, vengono assegnate le seguenti competenze:

- programmazione dei servizi, organizzazione di attività e iniziative in ambito culturale, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e la relativa conduzione del Centro;
- definire un calendario semestrale (periodo invernale/periodo estivo) delle iniziative/attività che saranno svolte all'interno della struttura che dovrà essere preventivamente comunicato agli Uffici competenti e che avranno la priorità;
- partecipare al tavolo di coordinamento delle attività e progettualità, da proporre all'utenza;
- garantire ampia e tempestiva informazione sulla preparazione e svolgimento delle iniziative all'Ufficio Comunicazione del Comune.

Il Concessionario si impegna a garantire:

- un Responsabile con funzioni di coordinamento interno sia per quanto riguarda la gestione tecnica del Centro (manutenzione, pulizie, sicurezza, autorizzazioni ecc...) che la gestione delle attività (iniziativa, manifestazioni, corsi, laboratori, ecc...) di interfaccia con la funzione Comune;
- lo svolgimento delle seguenti funzioni, attraverso l'impiego di professionalità adeguate:

- sorveglianza e controllo sull'uso corretto di tutta la struttura da parte degli utenti con particolare attenzione al rispetto degli orari e dei giorni di apertura dichiarati nel progetto, relativamente anche alla cessazione di ogni attività rumorosa dopo l'orario di chiusura del Centro;
- vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni suddette anche da parte del pubblico e dei soggetti terzi che utilizzeranno la struttura;

- un referente che curi gli aspetti amministrativi e gestionali del servizio (rendicontazione, fatturazione, pagamenti, ecc.....);
- un responsabile dell'attività ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D.P.R. 151/2011 e s.m.i. e norme correlate, per quanto applicabili all'attività di cui trattasi);
- il possesso del requisito morale e professionale previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del locale adibito a pubblico spettacolo; in alternativa, dovrà essere nominato un preposto all'attività di somministrazione, in possesso di tali requisiti;
- conduzione delle attività culturali, ricreative, artistiche e di aggregazione sociale proposte dal Concessionario attraverso l'impiego di professionalità adeguate;
- la promozione delle parità delle donne e degli uomini nell'espletamento del servizio.

Oneri a carico del concessionario:

1. la manutenzione ordinaria di tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza, nel rispetto delle norme CEI ed antincendio. In particolare si evidenzia la manutenzione di tutti gli impianti/impiantistica elettrici, termomeccanici (tra cui la centrale termica), di sollevamento ed antincendio;
2. il pagamento delle utenze luce, acqua, riscaldamento, telefono, tassa sui rifiuti ed eventuali altri tributi/tasse/imposte dovuti ai sensi di legge;
3. la gestione e la conduzione degli impianti presenti nella struttura (idraulico, elettrico, di riscaldamento, antintrusione) nonché la fornitura dei materiali e ricambi necessari al loro funzionamento;
4. le pulizie dei locali e degli spazi esterni di pertinenza (comprese del costo del personale e del materiale necessario);
5. la custodia, l'apertura e la chiusura degli spazi, la sorveglianza degli accessi, il controllo dell'utilizzo della struttura da parte del pubblico o di altri utilizzatori;
6. tutti gli adempimenti gestionali, amministrativi ed autorizzativi relativi alla conduzione del punto bar/ristoro nonché tutti gli oneri di forniture, personale e le autorizzazioni igienico sanitarie relative allo stesso;
7. programmazione e pianificazione della manutenzione della struttura e degli impianti oggetto della Concessione. Le attività manutentive periodiche, dovranno essere programmate tenendo conto dello stato

d'usura dei singoli impianti ed individuando metodologie d'intervento nell'ottica del risparmio energetico, delle spese gestionali e della durata nel tempo degli interventi effettuati. Copia della "Relazione di programmazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria", dovrà essere consegnata agli uffici competenti (Ufficio Cultura e Ufficio Tecnico).

8. l'osservanza delle prescrizioni inerenti le tematiche della pubblica sicurezza in particolare riferita al pubblico spettacolo e rispetto di quanto disposto dalla Commissione di Vigilanza sul pubblico spettacolo. In materia di pubblico spettacolo vanno rispettate le nuove disposizioni in merito. E' altresì a carico del Concessionario ogni onere applicativo e attuativo, anche di eventuali adeguamenti gestionali e funzionali con adeguata strumentazione;

9. il pagamento degli oneri S.I.A.E. ed espletamento delle relative procedure di cui si assume la titolarità.

10. la redazione, da parte di tecnico abilitato, della "Relazione sulla valutazione previsionale dell'impatto acustico" nonchè le richieste di eventuali deroghe, rispetto alle indicazioni previste nel Piano di classificazione acustica della Città di Nichelino ed i suoi limiti, al competente Ufficio Ambiente comunale, relativamente a particolari iniziative che comportino maggiori emissioni acustiche.

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

All'Amministrazione Comunale è attribuita la più ampia facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti i servizi concessi, per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato.

Dalle non conformità rilevate, scaturirà un apposito procedimento di contestazione degli addebiti.

Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

Associazione culturale Reverse - con sede in Via Saluzzo 42 - Moncalieri

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie.

Centro culturale giovanile Marco Fiorindo – Factory – schema relazione – andamento economico

Costo complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo a carico del comune	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Costo complessivo	€ 120.000,00*	€ 120.000,00	€ 120.000,00

* Valore relativo all'affidamento in concessione per il periodo 2018/2021, rimasto invariato anche

per il periodo 2021/2023

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	N/A	N/A	N/A
Costi indiretti	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo	€ 6.537,00 20% di 1 Istruttore amm.vo

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati	N/A	N/A	N/A
Crediti maturati – annualità formazione	N/A	N/A	N/A

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N/A	N/A	N/A	N/A

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
1-20% del tempo	Istruttore amm.vo	€ 6.537,000	€ 6.537,000

Natura delle entrate: non sono previste entrate